

PIANO D'AZIONE NAZIONALE DELL'ECONOMIA SOCIALE

IN ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023 SULLO SVILUPPO DELLE CONDIZIONI QUADRO DELL'ECONOMIA SOCIALE (C/2023/1344)

A. INTRODUZIONE

A.1. LE MOTIVAZIONI DI UN PIANO D'AZIONE NAZIONALE

1. In Italia gli organismi dell'economia sociale compongono un ecosistema multiforme che presenta tratti peculiari e caratterizzanti. Grazie all'introduzione di istituti giuridici avanzati e innovativi a livello europeo l'Italia ha valorizzato nel corso del tempo l'intero ecosistema rappresentato dai modelli dell'economia sociale riconoscendone un ruolo centrale nello svolgimento delle attività di interesse generale e collettivo. A tal fine sono stati sviluppati Registri pubblici con regole di trasparenza e accountability in grado di accogliere e qualificare gli organismi idonei a rientrare nel perimetro dell'economia sociale secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023. Le imprese cooperative, le organizzazioni mutualistiche, gli enti del terzo settore e sportivi dilettantistici costituiscono i pilastri intorno ai quali il sistema dell'economia sociale italiana ha avviato un percorso volto a promuovere l'innovazione sociale e lo sviluppo sostenibile. Il presente piano intende valorizzare le peculiarità del modello italiano con l'obiettivo di promuovere condizioni favorevoli affinché le organizzazioni dell'economia sociale possano prosperare con un impatto trasformativo sulla società.
2. Le imprese cooperative e le organizzazioni mutualistiche sono una realtà consolidata in molti settori, tanto tradizionali quanto di più recente costituzione, e rappresentano un elemento indispensabile per la crescita economica e sociale del Paese. La Costituzione italiana sancisce all'articolo 45 il principio della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, promuovendone lo sviluppo e garantendone il carattere e le finalità.
3. Gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi, gli enti sportivi dilettantistici e tutti gli altri soggetti dell'economia sociale sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale e svolgono una funzione insostituibile per la coesione e lo sviluppo sociale. Tra questi gli enti associativi, le fondazioni, ivi incluse quelle filantropiche che costituiscono una realtà in costante crescita, nonché le imprese sociali che, grazie al nuovo quadro giuridico e tributario, stanno conoscendo una dinamica positiva di diffusione. Il valore aggiunto offerto da tali organizzazioni trova conferma nel riconoscimento costituzionale delle "formazioni sociali" ove si svolge la personalità dell'uomo (art. 2, Cost.) e nella promozione dell'autonoma iniziativa dei cittadini che si associano per lo svolgimento di attività di interesse generale in base al principio di sussidiarietà (art. 118, quarto comma, Cost.).
4. Quantitativamente, l'insieme di queste realtà costituisce una presenza rilevante sia per numero di soggetti coinvolti – come soci, dipendenti, volontari o utenti – sia per il valore economico prodotto, direttamente o indirettamente. Ma una valutazione basata su pochi indicatori numerici non basta a cogliere la natura essenziale di queste diverse organizzazioni, che hanno

in comune la caratteristica di porre al centro della propria azione le persone e le comunità in cui vivono, verso cui indirizzano in via prioritaria le proprie attività ed i relativi risultati.

5. In un tempo di crescenti vulnerabilità e fragilità sociali il ruolo di queste diverse organizzazioni, orientate primariamente al bene comune, è più che mai importante e al tempo stesso deve fare i conti con la pressione di molteplici, vaste e profonde trasformazioni. La dimensione e la portata delle sfide ambientali, economiche e sociali richiedono di agire con visione sistematica, criteri condivisi e reazioni coordinate. Da qui nasce l'idea di un piano d'azione nazionale, per costruire un quadro convergente di politiche pubbliche e di impegni degli attori privati per favorire lo sviluppo dell'economia sociale in risposta ad alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo.
6. È sempre più chiara, anche a livello internazionale, la tendenza a vedere nell'economia sociale un concetto e un approccio che, comprendendo forme organizzative tra loro diverse ma con caratteristiche comuni, assicura maggiore riconoscimento istituzionale e quindi più attenzione nella definizione di strategie, politiche e programmi. Nel contesto italiano, già di per sé densamente popolato di queste realtà organizzative, l'adozione di un piano d'azione per l'economia sociale è un'iniziativa che ha il senso di definire il perimetro e i tratti distintivi del quadro regolatorio nazionale con l'obiettivo di offrire una riconoscizione delle organizzazioni che presentano i tratti distintivi indicati nella Raccomandazione, come sviluppatosi nel sistema giuridico nazionale nel corso del tempo. L'obiettivo del piano è dunque di perimetrire i soggetti facenti parte del vasto ecosistema dell'economia sociale e di individuare, quindi, le azioni e le iniziative volte a promuovere le attività e lo sviluppo dei relativi modelli organizzativi.
7. L'iniziativa di dotare l'Italia di un piano di azione per l'economia sociale è nata anche come risposta alla Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023, alla cui adozione l'Italia ha attivamente partecipato. È con la Raccomandazione, infatti, che si è tracciato un quadro comune nel quale paesi con tradizioni e complessità differenti si sono ritrovati attorno a principi e linee comuni di intervento.

A.2. IL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

8. Nel 2021 l'Unione Europea (UE) ha adottato il Piano d'azione per l'economia sociale¹ con l'obiettivo di "costruire un'economia che agisca per le persone". Il Piano d'azione per l'economia sociale, che ha durata decennale (2021-2031), comprende più di 60 azioni strutturate nelle seguenti tre aree principali:
 - creare le giuste condizioni affinché l'economia sociale possa prosperare;
 - generare opportunità di sviluppo (ivi compreso l'accesso al credito e alla finanza e il sostegno alla formazione di competenze);

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0778>

- migliorare il riconoscimento pubblico del ruolo dell'economia sociale e del suo potenziale.
9. Sempre nel 2021 l'UE ha aggiornato la sua Strategia industriale² identificando nell'“economia sociale e di prossimità” uno dei quattordici ecosistemi industriali per la resilienza, l'autonomia strategica e lo sviluppo sostenibile del mercato unico dell'UE. L'economia sociale e di prossimità – introdotta per la prima volta nella politica industriale europea - viene riconosciuta dalla Commissione europea come ecosistema trasversale e non settoriale, in quanto comprendente entità che operano in tutti i settori economici.
10. Nello studio che la Commissione europea ha finanziato nell'ambito del Piano d'azione³, l'ecosistema dell'economia sociale viene analizzato dal punto di vista quantitativo evidenziando una realtà che nelle sue diverse componenti - cooperative, mutue, associazioni (compresi gli enti di beneficenza), fondazioni e imprese sociali - comprende più di 4,3 milioni di entità, che impiegano almeno 11,5 milioni di persone, pari al 6,3% della popolazione occupata dell'UE; di queste, almeno 3,3 milioni di persone sono impiegate nel settore della sanità e dell'assistenza sociale; altre 702.000 nell'istruzione e 662.000 nelle arti, nella cultura e nell'intrattenimento.
11. In considerazione di questa rilevanza, nel 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una “Raccomandazione sullo sviluppo di condizioni quadro per l'economia sociale”⁴ che ha indicato ai 27 Stati membri dell'UE come le politiche pubbliche e i quadri giuridici possono essere adattati per sostenere le attività dell'economia sociale, in particolare nelle aree in cui essa è meno sviluppata e nell'ambito delle transizioni digitali ed ecologica. La Raccomandazione insiste sulla necessità che le strutture amministrative e istituzionali vengano preparate per sostenere le entità dell'economia sociale e per coinvolgere tutte le componenti ad essa collegate. Agli Stati membri è indicato l'obiettivo di adottare o aggiornare le strategie per l'economia sociale entro 24 mesi dalla adozione della Raccomandazione, quindi entro novembre 2025. A seguire, è previsto che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione entro quattro anni dall'adozione (2027) e dopo ulteriori cinque anni (2032). Pur non essendo dotata di forza legale vincolante, la Raccomandazione intende promuovere un impegno comune e un sistema di monitoraggio condiviso che possa, nel tempo, favorire il consolidamento di una cultura dell'economia sociale in Europa.
12. La rinnovata attenzione al tema dell'economia sociale non si limita, tuttavia, al solo contesto europeo, benché in esso abbia trovato un terreno particolarmente fertile di sviluppo. Recentemente si sono susseguiti diversi riconoscimenti da parte di istituzioni internazionali che vedono nell'economia sociale una leva di sviluppo globale capace di adattarsi ai diversi

² https://commission.europa.eu/document/download/9ab0244c-6ca3-4b11-bef9-422c7eb34f39_en?filename=communication-industrial-strategy-update-2020_en.pdf

³ Commissione Europea: Consiglio europeo per l'innovazione e Agenzia esecutiva per le PMI, Carini, C., Galera, G., Tallarini, G., Chaves Avila, R. et al., *Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy - Improving the socio-economic knowledge of the proximity and social economy ecosystem*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2826/880860>

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023H01344>

contesti geografici. Nel 2022 l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha adottato la “*Risoluzione sul lavoro dignitoso e l'economia sociale e solidale*”⁵, in occasione della 110^a sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. Nello stesso anno, anche l'OCSE ha adottato la “*Raccomandazione del Consiglio sull'economia sociale e solidale e l'innovazione sociale*”⁶. Nell'aprile del 2023 le Nazioni Unite hanno adottato la prima risoluzione sull'economia sociale e solidale della propria storia (*Promoting the social and solidarity economy for sustainable development*)⁷, a seguito della quale la Task force inter-agenzie delle Nazioni Unite sull'economia sociale e solidale (UNTSSE) a sua volta ha adottato un piano d'azione strategico 2024-2026, volto a sostenere lo sviluppo dell'economia sociale e solidale in tutti i paesi membri.

13. Tutte le raccomandazioni e risoluzioni sopra citate hanno visto l'impegno attivo delle autorità italiane rappresentante nelle diverse istituzioni internazionali. In ognuno di questi passaggi il lavoro di elaborazione delle posizioni e delle strategie sull'economia sociale ha potuto contare sul contributo italiano, sostenuto da una consistente e articolata realtà di organizzazioni, da strumenti legislativi e di policy collaudati nel tempo, e da una riconosciuta tradizione di studio e ricerca.

A.3. LA DEFINIZIONE E IL PERIMETRO DELL'ECONOMIA SOCIALE

14. Nel presente Piano d'azione si applica la definizione elaborata a livello europeo e riportata nella Raccomandazione:

«insieme di entità di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, e che include forme organizzative come le cooperative, le mutue, le associazioni (compresi gli enti di beneficenza), le fondazioni e le imprese sociali, nonché altre forme giuridiche, che operano in conformità con i seguenti principi e caratteristiche fondamentali:

- i) il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto;*
- ii) il reinvestimento della totalità o della maggior parte dei profitti e degli avanzi di gestione per perseguire i propri scopi sociali o ambientali e per svolgere attività nell'interesse dei propri membri/utenti (“interesse collettivo”) o della società in generale (“interesse generale”);*
- iii) una governance democratica o partecipativa»⁸.*

15. Tale definizione, che nei suoi elementi fondamentali è alla base anche della definizione adottata dall'ILO e dalle Nazioni Unite, si fonda sulla ricerca di un comune denominatore che tiene presente i quadri giuridici esistenti nei singoli Stati membri. Non traccia quindi una definizione normativa, bensì ne introduce una qualifica giuridica, un perimetro concettuale, che nelle varie realtà nazionali può assumere forme differenti in funzione delle specifiche

⁵ <https://www.ilo.org/resource/ilc/110/resolution-concerning-decent-work-and-social-and-solidarity-economy>

⁶ <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0472>

⁷ <https://docs.un.org/en/A/RES/77/281>

⁸ Raccomandazione del Consiglio del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (C/2023/1344), pag.8: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AC_202301344

normative locali: trattasi, infatti, di un perimetro che riconosce la pluralità e specificità delle forme giuridiche e organizzative, valorizzando le specificità di ciascuna all'interno di un quadro di principi condivisi.

16. L'individuazione delle caratteristiche fondanti è il risultato di un percorso di progressivo chiarimento concettuale che trova le sue basi in un'attività di studio e ricerca che più di recente si è tradotta nel linguaggio definitorio delle organizzazioni internazionali sopra citate, alle quali si deve un “istituzionalizzazione” del concetto a partire dalle sue caratteristiche sostanzive. Con il concetto e il termine di “economia sociale” si delinea, dunque, un perimetro, un’identità riconoscibile, nei diversi contesti culturali, all’insieme delle organizzazioni, produttive e non, che si collocano tra il settore pubblico – di cui condividono in parte gli obiettivi di interesse generale – e quello privato a scopo di lucro – con cui condividono la natura privata dei promotori e, in parte, le modalità di gestione.

A.4. IL METODO SEGUITO

17. Il Piano di azione nazionale presenta un insieme di impegni comuni assunti da diversi attori che, a titolo diverso ma in forma coordinata, possono e intendono concorrere allo sviluppo dell’economia sociale in Italia. In esso convergono tanto gli aspetti relativi alle politiche e agli interventi pubblici - a livello nazionale, regionale e locale - quanto le azioni e le iniziative intraprese dai soggetti privati, e in primo luogo dalle stesse organizzazioni dell’economia sociale. Considerato il livello di sviluppo, l’articolazione e la maturità di tali organizzazioni, il Piano d’azione non poteva emergere dall’esercizio unilaterale della volontà programmativa di un singolo soggetto o come una lista di richieste o aspettative rivolte ad una singola parte.
18. Perciò la definizione del Piano d’azione nasce dal confronto tra le diverse componenti, nell’ambito di un tavolo tecnico di lavoro costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze congiuntamente ai Ministeri competenti in base alle qualifiche e alle attività riferibili agli enti rientranti nel perimetro dell’economia sociale così come disegnato nel presente Piano, presieduto dalla sottosegretaria Lucia Albano e operativo a partire dal mese di giugno 2024, e di una più ampia consultazione pubblica nel mese di [...] 2025 ha fatto seguito alla stesura di una prima bozza del documento. Il tavolo di lavoro e i relativi sottogruppi si sono riuniti, in presenza o online, in riunioni plenarie o in incontri singoli con funzionari e consulenti del Ministero, in [...] occasioni. La consultazione pubblica ha permesso di raccogliere più di [...] osservazioni, suggerimenti e commenti che sono stati considerati nella stesura di una versione aggiornata del Piano d’azione, predisposta in vista della sua definitiva adozione entro il mese di novembre 2025.
19. La lista dei soggetti che hanno partecipato al tavolo tecnico di lavoro e alla consultazione pubblica è disponibile come allegato al Piano stesso.

B. LA SITUAZIONE ESISTENTE

B.1. IL QUADRO GIURIDICO NAZIONALE: FORME E QUALIFICHE, FONTI NORMATIVE

20. Nell'ordinamento italiano sono presenti quadri regolatori stabili che presentano profili di interconnessione tra loro e che identificano un insieme di enti dotati di una specifica qualifica ovvero costituiti in una determinata forma giuridica (come nel caso di quella cooperativa). Tali quadri regolatori sono accompagnati dalla presenza di sistemi di registrazione pubblici e dalla osservanza di puntuali regole di trasparenza e accountability.
21. Nello svolgere una ricognizione dei soggetti di diritto italiano da ricondurre nell'alveo dell'economia sociale si devono annoverare alcune specifiche qualifiche che presentano i connotati richiamati nella Raccomandazione nonché gli enti dotati della forma cooperativa.
22. Si richiama a tale riguardo, in primo luogo, la qualifica di ente del Terzo settore - ETS (prevista dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore"). Il Terzo settore identifica in Italia un complesso unitario di organizzazioni accomunate dal fatto di operare senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via esclusiva o prevalente la propria attività nell'ambito di definiti settori di interesse generale e che risultano iscritti in un apposito registro pubblico (Runts – Registro unico nazionale del Terzo settore). All'interno dell'insieme di Enti in possesso della qualifica giuridica di ETS, è possibile individuare ulteriori categorie di enti, ossia: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso e, infine, le imprese sociali. Quest'ultime, in particolare, costituiscono una peculiare tipologia di ente del Terzo settore in quanto, per definizione, trattasi di soggetti imprenditoriali; per tale motivo la qualifica di impresa sociale può essere assunta da tutti gli enti privati collettivi italiani, incluse le società di persone e di capitale, a conferma dell'intreccio fra forme e qualifiche giuridiche. Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B, che assumono di diritto la qualifica di impresa sociale, sono disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 che è stata un modello per la legislazione di altri Paesi dell'Unione europea ed a livello internazionale. Le cooperative sociali hanno l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi sociali, sanitari ed educativi oppure dando opportunità di lavoro a persone svantaggiate per almeno il 30% dei lavoratori⁹. Le imprese sociali, iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese interconnesso con il Runts, sono destinatarie di un loro specifico corpus legislativo (il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112), alla pari di altre tipologie di enti del Terzo settore le quali, oltre ad applicare il Codice del Terzo settore, sono soggette a una propria fonte di legge speciale: fra queste le società di mutuo soccorso risalenti alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e testimoni della profonda tradizione storica del settore non-profit in Italia. Fra le ulteriori qualifiche soggettive, rilevanti ai fini della perimetrazione dell'economia sociale, si richiamano gli enti sportivi dilettantistici (individuati e disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), che ricomprendono le associazioni e società che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd).

⁹ Fattispecie considerata dalla Commissione europea, in vari documenti, come una delle migliori prassi per l'inserimento lavorativo.

23. La cooperazione rappresenta un pilastro dell'economia sociale e ne ha contribuito allo sviluppo nel corso del tempo grazie ad un quadro giuridico di riferimento nonché alla istituzione presso il Ministero delle imprese e del made in Italy di un apposito registro pubblico, l'Albo delle società cooperative.
24. Rientrano altresì nel perimetro dell'economia sociale gli enti religiosi civilmente riconosciuti cattolici (legge 20 maggio 1985, n. 222) e acattolici (legge 24 giugno 1929, n. 1159). Concorrono significativamente al perseguimento dei fini di questo vasto ecosistema le fondazioni bancarie (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). Si tratta di realtà che consentono di raggiungere livelli più elevati di coesione sociale in virtù del loro forte legame territoriale e del loro impegno nel finanziare progetti di utilità sociale.
25. Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come il concetto di “economia sociale” ricomprenda soggetti in possesso di un numero definito di qualificazioni giuridiche precise; tali soggetti, peraltro, possono assumere forme giuridiche diverse. Sotto questo ultimo punto di vista il codice civile del 1942 offre una pluralità di modelli: al libro I, le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni e i comitati e, con riferimento alle imprese sociali e agli enti sportivi dilettantistici, anche le società, incluse quelle cooperative. In via del tutto generale, associazioni, fondazioni e comitati generalmente non esercitano attività economiche in forma organizzata d’impresa; rientrano, a titolo esemplificativo, tra le associazioni le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche e reti del Terzo settore. Al contrario, le organizzazioni che operano secondo un modello imprenditoriale utilizzano prevalentemente la forma societaria (a titolo esemplificativo le società cooperative, incluse le banche di credito cooperativo e le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi).
26. Pertanto, gli enti appartenenti alle tipologie (per forma giuridica o per qualificazione giuridica), indicate nei paragrafi precedenti sono i destinatari naturali nell’ordinamento italiano degli interventi e delle azioni che costituiscono un “piano nazionale” per la valorizzazione e il sostegno degli enti dell’economia sociale. Facendo riferimento a tali tipologie si assicura la possibilità di indirizzare, anche attraverso un opportuno intervento legislativo, le politiche di sostegno in modo omogeneo e univoco a quelle determinate categorie di soggetti, evitando la dispersione di strumenti e risorse¹⁰.

B.2. LA CONSISTENZA QUANTITATIVA DELL'ECONOMIA SOCIALE IN ITALIA

27. Per ricostruire con precisione le dimensioni della popolazione definita nei paragrafi precedenti, è necessario aggregare dati da diverse fonti ufficiali, in quanto le statistiche fornite dall’Istituto

¹⁰ Ai fini della richiamata perimetrazione di carattere ricognitivo dei soggetti dell'economia sociale nell'ordinamento italiano e che non determinerà alcuna modifica dei tipi e delle qualifiche giuridiche ad oggi esistenti nel quadro nazionale, si potrebbe seguire il seguente sviluppo logico-giuridico: (i) la descrizione di economia sociale, fondata su requisiti strutturali e funzionali che devono possedere i diversi soggetti che ne fanno parte, quali la natura privata e collettiva dell'ente, l'ampiezza delle forme giuridiche assumibili, l’“assenza di speculazione privata” e il perseguimento di finalità mutualistiche o di interesse generale, la governance democratica o partecipativa; (ii) l’elenco dei soggetti tipici già presenti nell’ordinamento che rientrano nell'economia sociale e di quelli esclusi.

Nazionale di Statistica (Istat) si concentrano su dati segmentati per ciascuna delle forme giuridiche menzionate non offrendo una visione globale e unitaria dell'economia sociale¹¹.

28. I dati Istat relativi al 2022 rivelano che l'economia sociale in Italia comprendeva 398.612 organizzazioni, con 1,53 milioni di addetti, di cui 1,51 milioni dipendenti. A questi numeri si aggiungono, per il 2021, oltre 4,6 milioni di volontari, come emerso dall'ultima rilevazione campionaria del censimento delle istituzioni non profit. Nel complesso, l'economia sociale rappresenta l'8% delle organizzazioni dell'economia privata.
29. Dal punto di vista della struttura giuridica, la maggior parte delle organizzazioni è di tipo associativo, costituendo il 76,9% del totale, seguita dalle cooperative, che rappresentano il 13,4%. Sul fronte occupazionale, le cooperative si confermano come la forma giuridica principale, con 1,1 milioni di addetti, pari al 72,4% del totale degli occupati nell'economia sociale.
30. Al momento, non è possibile invece ricostruire un quadro unitario e aggiornato che permetta di stimare le dimensioni economiche complessive dell'economia sociale. Gli unici dati disponibili hanno ad oggetto il valore della produzione e il valore aggiunto delle cooperative: i dati aggiornati al 2022 e derivanti dal sistema statistico SBS Frame di Istat¹² evidenziano un valore della produzione e un valore aggiunto pari, rispettivamente, a 110,1 miliardi di euro e a 29,5 miliardi di euro; relativamente all'anno 2023, i dati di fonte AIDA Moody's riportano un valore della produzione e un valore aggiunto pari a 148,4 miliardi di euro e a 44,7 miliardi di euro¹³.
31. A livello territoriale, la distribuzione delle organizzazioni dell'economia sociale mostra una concentrazione nelle regioni del Nord-ovest, che ospitano il 26,6% delle entità, con un peso sull'economia privata del 7,3%, e nel Nord-est, con il 21,6% delle organizzazioni e un'incidenza sull'economia privata dell'8,3%. Seguono il Centro, il Sud e le Isole, con il 22%, il 19,5% e il 10,3% delle entità, e un'incidenza sull'economia privata pari rispettivamente all'8%, al 7,9% e al 9,3%.
32. Dal punto di vista settoriale, oltre la metà delle entità (58%) opera nel campo delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, sebbene questo settore, prevalentemente costituito da associazioni, occupi solo il 4,3% degli addetti dell'economia sociale. Il settore della sanità e assistenza sociale è il secondo per numero di entità, con il 11,8% delle organizzazioni, ma rappresenta il 35,2% degli addetti. Altri settori significativi, in termini di peso occupazionale, includono il noleggio, le agenzie di viaggio e i servizi di supporto alle

¹¹ I dati Istat derivano principalmente da registri statistici e rilevazioni, in particolare dal sistema dei registri di ASIA (che include ASIA-Imprese Attive, ASIA-Imprese agricole, ASIA-Non profit e ASIA-Occupazione) e dalla rilevazione campionaria delle istituzioni non profit. Completa il quadro delle fonti disponibili il registro SBS Frame per i dati relativi alla performance economica delle cooperative.

¹² In conformità ai criteri di classificazione di Eurostat, il dato riportato nel testo non tiene conto del settore agricolo e del settore finanziario-assicurativo.

¹³ Al 31.12.2023 le banche di credito cooperativo e casse rurali sono 222, corrispondenti al 51,9% delle banche operanti in Italia. Sono presenti in 2.516 Comuni e in 740 di questi rappresentano l'unica presenza bancaria sul territorio. La raccolta da clientela ammonta a 195,2 miliardi di euro e gli impieghi a 138,9 miliardi di euro (fonte: Federcasse e Banca d'Italia).

imprese (12,8%), l'istruzione (9%) e il trasporto e magazzinaggio (9,4%), settori in cui la presenza delle cooperative è particolarmente marcata.

33. Un'analisi dell'evoluzione dei dati nel periodo 2018-2022 evidenzia una diminuzione sia del numero delle entità (-1,8%) che degli addetti (-5,7%). Tuttavia, il calo è da attribuirsi soprattutto alla contrazione registrata tra le cooperative non sociali per quanto riguarda sia il numero di entità attive, con una riduzione del 17,3%, sia gli addetti con un calo del 17,4%. Per le cooperative sociali, sebbene si sia osservato un calo del 5% nel numero di entità attive, vi è stata una crescita del 4,7% nel numero complessivo degli addetti. Tra le rimanenti forme giuridiche, le associazioni hanno mostrato una sostanziale stabilità. Le altre categorie di entità hanno, infine, mostrato andamenti positivi, evidenziando un incremento generalizzato nelle dimensioni e nell'occupazione.

B.3. LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DELL'ECONOMIA SOCIALE

34. L'opera di ricognizione di tutti gli istituti generali e settoriali dedicati ai vari soggetti giuridici che compongono l'economia sociale è estremamente complessa, riguardando più livelli e compatti dell'ordinamento oltre che i più svariati settori di attività. Le principali politiche pubbliche si realizzano giustappunto attraverso i vari regimi speciali che differenziano i trattamenti dei soggetti dell'economia sociale in materia tributaria, lavoristica, previdenziale, amministrativa (specie nel diritto dei contratti pubblici), finanziaria, nella valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale, in ambito di politiche di sviluppo locale, di coesione territoriale, oltre che nell'istituzione e nel funzionamento di fondi pubblici dedicati o sezioni di fondi o anche solo attraverso specifiche modalità di funzionamento di misure di intervento generale. Nel contempo, va evidenziato che una parte di tali regimi, in particolare quelli di natura fiscale (si pensi al regime fiscale del Terzo settore o quello proprio delle cooperative), non hanno una natura agevolativa in senso tecnico (e non integrano quindi "politiche di sostegno" *stricto sensu*), ma costituiscono la naturale conseguenza delle *diversità strutturali e funzionali* dei soggetti dell'economia sociale, rispondendo dunque ad un principio di parità di trattamento che si esplica anche nella necessità sistematica e costituzionale di "trattare in maniera diversa soggetti diversi"¹⁴.

35. Esiste dunque una pluralità di istituti che prefigurano trattamenti differenziati in tutti i compatti delle politiche pubbliche prese in considerazione dalla Raccomandazione. Gran parte di questi richiedono una manutenzione, essendo stati introdotti da qualche decennio ed essendo, a titolo d'esempio, ancorati ad una visione datata del *welfare state* o del ruolo delle imprese nel perseguimento degli interessi generali. Su un piano più generale, esiste una

¹⁴ V. Corte UE 8 settembre 2011, C-78 a C-80/08 (che ha sancito la tenuta giuridica e costituzionale del trattamento tributario delle società cooperative italiane e dei diversi regimi in cui si realizza l'esenzione sugli "utili destinati a riserva indivisibile", se ancorati a quei peculiari principi di funzionamento delle cooperative che "le differenziano nettamente dagli altri operatori economici"); Commissione UE – DG Concorrenza 7 marzo 2025, Comfort letter per il Terzo settore, Caso SA. 63927 (che ha dichiarato compatibili con il Trattato i regimi fiscali degli enti del terzo settore e dell'impresa sociale in quanto l'indivisibilità del patrimonio elide il presupposto del "possesso" del reddito alla base del prelievo tributario); Cass. 4595/2023.

questione di rilancio, ammodernamento, razionalizzazione e coordinamento, anche solo al fine di far emergere i tratti comuni, dare riconoscibilità all’ecosistema e cogliere la dimensione complessiva dell’economia sociale. Il presente Piano d’azione, nei capitoli che seguono, intende delineare le aree di intervento per dare risposta a queste esigenze.

C. AGIRE SUL CONTESTO ISTITUZIONALE

C.1. COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE E DELLE POLICY EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI

36. Per permettere ai diversi soggetti dell’economia sociale di esprimere al meglio le proprie potenzialità è fondamentale che le politiche pubbliche di sostegno, facenti capo alle diverse Amministrazioni competenti per materia e attuate nei diversi livelli di governo, possano essere fra loro collegate e poste all’interno di una strategia unitaria. Per assicurare un simile coordinamento delle *policy* potrebbe risultare opportuna la costruzione di un’*architettura istituzionale unitaria*, destinata a garantire una maggiore coerenza e omogeneità delle politiche pubbliche. Anche sulla base delle esperienze di altri Stati membri, l’architettura istituzionale unitaria potrebbe essere composta dai seguenti organi.
37. In primo luogo, si potrebbe valutare di creare una struttura amministrativa dedicata presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) deputata al monitoraggio, coordinamento istituzionale e attuazione del presente Piano d’azione in collaborazione anche con i Ministeri direttamente coinvolti in virtù delle specifiche competenze afferenti le entità rientranti nel perimetro dell’economia sociale così come esposto in precedenza. Le funzioni assegnate a tale Direzione Generale o Ufficio, in linea con la specifica delega di Governo all’economia sociale rientrante nelle competenze del MEF, potrebbero consistere nei seguenti compiti: *(i)* realizzazione di tutte le azioni necessarie all’attuazione del presente Piano, in concerto con le altre amministrazioni coinvolte rispetto ai temi della disciplina dell’economia sociale, *(ii)* diffusione e promozione del Piano al fine di favorire la visibilità e il riconoscimento dei soggetti dell’economia sociale, *(iii)* analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento in materia di economia sociale, anche con riguardo alla valutazione degli effetti macroeconomici delle misure di sostegno e al raccordo con i programmi e le iniziative nazionali e internazionali, *(vi)* realizzazione di studi, relazioni, analisi e progetti di ricerca relativi all’economia sociale e al Piano.
38. In secondo luogo, il presente Piano promuove la nascita di un organismo in grado di ereditare il deposito di conoscenze e collaborazione del Gruppo di lavoro che ha partecipato attivamente alla redazione del presente Piano d’azione (cfr. punto 18.), composto anche dagli enti di rappresentanza dei diversi soggetti facenti parte dell’economia sociale comparativamente più rappresentativi nonché da esperti riconosciuti della materia a livello nazionale e locale. Il suddetto organismo dovrebbe svolgere funzioni di supporto tecnico e consultivo in favore della struttura amministrativa istituita presso il MEF con riguardo ai progetti di legge e regolamenti riguardanti l’economia sociale.

C.2. AIUTI DI STATO, AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG), REVISIONE DEL REGIME DI AIUTI COMPATIBILI (GBER)

39. Cogliendo l'invito della Raccomandazione di sfruttare al meglio la normativa sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia sociale, una prima azione consiste nel potenziare il ricorso alla disciplina in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), sotto diversi profili.
40. Un primo ambito di intervento si potrebbe porre a livello definitorio, attraverso un adeguamento della nozione di SIEG alla luce dell'economia sociale, affinché l'ambito applicativo dei SIEG possa includere l'operato dei soggetti che rientrano in tale settore dell'economia (cfr. punto 23.) e che prestano servizi di interesse generale, destinando in via prevalente le proprie entrate allo svolgimento delle suddette attività¹⁵.
41. Un secondo ambito di intervento potrà consistere in un'estensione dell'ambito applicativo dei SIEG quando quest'ultimi sono esercitati, pure in assenza di un rapporto di convenzionamento o accreditamento con la pubblica Amministrazione, dagli enti dell'economia sociale¹⁶.
42. Infine, considerate le numerose difficoltà nel soddisfare i requisiti per esentare da notifica le compensazioni riconosciute a fronte dell'esercizio di un SIEG, l'azione da porre in essere potrà consistere nell'ideazione di percorsi formativi per i funzionari delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali dedicati alla disciplina dei SIEG e alla declinazione, nelle singole fattispecie concrete, dei requisiti della sentenza Altmark (C-280/00) e della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011, C(2011) 9380. Analoghe competenze dovranno essere sviluppate anche in capo agli operatori impiegati presso gli enti dell'economia sociale¹⁷. Una simile azione, volta a una più ampia diffusione delle disposizioni sui SIEG, potrà essere d'aiuto anche sul fronte degli aiuti *de minimis*, poiché consentirà agli enti dell'economia sociale di usufruire del massimale previsto per gli aiuti *de minimis* SIEG, di importo pari a €

¹⁵ I settori di interesse generale, rilevanti ai fini della definizione di SIEG, potranno essere mutuati: (i) dalle categorie di attività di interesse generale declinate nell'ambito del Terzo settore ai sensi degli articoli 5 del d.lgs. n. 117/2017 e 2 del d.lgs. n. 112/2017 nonché (ii) dai servizi essenziali prestati dagli enti dell'economia sociale e, in particolare, dalle cooperative (che spesso si presentano ad alta intensità di manodopera e che, per questo, contribuiscono significativamente all'occupazione e all'inclusione sociale) e dalle attività di cui all'art. 35 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di credito cooperativo. Si ricorda, in materia, l'ampia discrezionalità riservata agli Stati membri nella qualificazione come SIEG dei servizi prestati nel proprio territorio.

¹⁶ Ciò può trovare fondamento nell'evoluzione più recente della prassi eurounionale (come emerge dalla *comfort letter* resa dalla DG Competition della Commissione UE nell'ambito del procedimento di pre-notifica delle misure fiscali del Terzo settore, SA 63927), ove è stato valorizzato il modello degli enti del Terzo settore con le loro specifiche caratteristiche, secondo un ragionamento applicabile per analogia anche agli enti dell'economia sociale. In particolare, se si considera che gli enti dell'economia sociale si assoggettano, spontaneamente, a una pluralità di vincoli strutturali e funzionali (come desumibile dalla loro stessa definizione – cfr. punto 14.), determinate misure di sostegno in loro favore potrebbero essere ricondotte nella nozione di SIEG – o, comunque, essere considerate compatibili ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE – anche in assenza di un rapporto diretto di convenzionamento o accreditamento con una pubblica amministrazione. Difatti, in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, co. 4, Cost., gli enti dell'economia sociale prestano servizi di interesse pubblico nel rispetto di precisi obblighi posti a presidio della loro finalità sociale, che possono controbilanciare l'assenza di una formale definizione dei rapporti con le singole amministrazioni.

¹⁷ L'impegno per tale opera di conoscenza e consapevolezza della disciplina SIEG dovrà essere assunto dal MEF e dal Dipartimento delle Politiche europee, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e ANCI. Le medesime autorità potranno impegnarsi nella predisposizione di linee guida operative per la redazione dell'atto di incarico, nella definizione dei parametri di calcolo delle compensazioni, nonché nel controllo dei livelli di compensazione e nell'analisi comparativa dei costi.

750.000 per triennio, liberando nel contempo spazio nel *plafond* dedicato agli aiuti generali *de minimis* corrispondente a € 300.000 per triennio.

43. Una specifica azione da porre in essere consiste nel fornire un chiarimento ufficiale (a livello legislativo o di prassi) in merito alla rilevanza ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato dei contributi erogati agli enti del Terzo settore nelle procedure di co-progettazione, nell'ambito dell'amministrazione condivisa, allo scopo di pervenire a un'omogeneità di trattamento fra le differenti amministrazioni locali.
44. Al di fuori degli aiuti SIEG, un'azione da porre in essere potrà consistere nell'introduzione, anche a livello regionale e locale, di misure di sostegno in favore degli enti dell'economia sociale coerenti con il Regolamento generale di esenzione per categoria (n. 651/2014; c.d. GBER), con particolare riferimento agli aiuti volti ad incentivare gli investimenti dei soggetti PMI dell'economia sociale in aree svantaggiate, l'acquisto di beni materiali e/o immateriali strumentali all'attività dei soggetti PMI dell'economia sociale, l'avviamento o l'accesso al finanziamento del rischio a favore dei soggetti dell'economia sociale.

C.3. LA FISCALITÀ DEGLI ENTI DELL'ECONOMIA SOCIALE

45. La legislazione italiana attinente alla fiscalità degli enti dell'economia sociale riflette la pluralità ed eterogeneità dei soggetti riconducibili a tale definizione (cfr. punto 20.), con disposizioni disseminate in molteplici provvedimenti di legge. Ciò non significa che nei singoli compatti normativi dedicati agli enti che integrano i requisiti europei dell'economia sociale non siano presenti quadri fiscali organici e dettati esplicitamente a sostenere lo sviluppo del settore.
46. Nell'ambito della recente *Comfort letter* dalla DG Competition della Commissione UE, che ha escluso la natura di aiuti di Stato relativamente alle principali previsioni fiscali del Codice del Terzo settore e del d.lgs. n. 112/2017, si esprime un principio cardine per la fiscalità dell'economia sociale (e non solo del Terzo settore): vale a dire l'assenza del presupposto impositivo del “possesso dei redditi” quale *ratio* fondamentale dell'esclusione da imposizione degli utili e degli avanzi di gestione di enti, come appunto i soggetti dell'economia sociale, obbligati per legge alla destinazione degli utili al proprio patrimonio indivisibile e al reinvestimento dei profitti nell'attività istituzionale. È infatti particolarmente rilevante notare come un simile principio, espresso nella *Comfort letter* per finalità fiscali, sia elevato a requisito costitutivo della definizione di ente dell'economia sociale ad opera della Raccomandazione [cfr. § 4.a).ii)]. Un tale principio era stato preannunciato dalla chiusura della procedura di infrazione nei confronti delle società cooperative¹⁸, nonché dalla Corte di Giustizia UE¹⁹ che aveva sancito la tenuta giuridica e costituzionale del trattamento tributario delle società cooperative italiane e dei diversi regimi in cui si realizza l'esenzione sugli “utili destinati a riserva indivisibile”, se ancorati a quei peculiari principi di funzionamento delle

¹⁸ V. Comunicazione della Commissione UE del 21/11/2014.

¹⁹ Corte UE 8 settembre 2011, C-78 a C-80/08.

cooperative che "le differenziano nettamente dagli altri operatori economici"²⁰. Ora, la *Comfort letter per il Terzo settore*²¹ ha dichiarato compatibili con il Trattato i regimi fiscali degli enti del terzo settore e dell'impresa sociale in quanto l'indivisibilità del patrimonio elide il presupposto dell'imposta sui redditi. L'intangibilità fiscale degli utili destinati a patrimonio indivisibile costituisce, prima che un incentivo economico, l'espressione di un'esigenza interna al sistema tributario e le relative previsioni (corroborate dalla giurisprudenza europea, dalla Raccomandazione sull'economia sociale e dalla recente *Comfort letter per il Terzo settore*) non assumono la qualifica di "agevolazioni" in senso tecnico, come ha anche riconosciuto la Corte di Cassazione italiana²². Questo principio potrà, dunque, ispirare le prossime scelte di politica legislativa in materia di fiscalità degli enti dell'economia sociale, sia in termini generali²³ sia con riferimento a specifici comparti. A tale ultimo riguardo, la centralità della regola del reinvestimento degli utili negli enti dell'economia sociale può costituire il punto di partenza per il rilancio del principio dell'intangibilità fiscale degli utili destinati a patrimonio indivisibile, già affermato, dapprima, con l'art. 12, l. n. 904/1977 nell'ordinamento cooperativo e, successivamente, con l'art. 18, d.lgs. n. 112/2017 nella disciplina dell'impresa sociale. A tal fine, un impegno potrà consistere nel ripristinare il regime di integrale esenzione fiscale degli utili destinati a riserva legale obbligatoria da parte delle società cooperative, quale effetto della permanente indisponibilità del patrimonio di tali soggetti, come previsto espressamente dalla Raccomandazione [cfr. punto 19.b).i)].

47. Rimanendo nell'ambito della imposizione diretta, ma volgendo l'attenzione all'IRAP applicata agli enti del Terzo settore (tributo che incide sui bilanci degli enti in presenza di personale dipendente, collaborazioni coordinate e continuative e lavoro autonomo occasionale), un'azione da porre in essere potrà consistere nel ridurne parzialmente l'onere economico²⁴. Un simile intervento potrebbe favorire il superamento dell'attuale disomogeneità territoriale nella fruizione di riduzioni o esenzioni dell'IRAP. Invero, essendo l'IRAP un "tributo proprio derivato", ossia un tributo istituito da una legge statale la cui normativa di dettaglio (ivi incluse le disposizioni agevolative) è appannaggio delle Regioni destinatarie del gettito, si registrano posizioni differenziate a seconda della localizzazione del

²⁰ In tal senso, testualmente la Corte di giustizia UE nella citata sentenza.

²¹ Commissione UE – DG Concorrenza 7 marzo 2025, *Comfort letter per il Terzo settore* (Caso SA. 63927).

²² v. Cass. n. 4595/2023.

²³ Sotto questo profilo, una prima azione consiste nell'introduzione di meccanismi fiscali che incidano sul *tax rate* tramite il riconoscimento di detrazioni e crediti d'imposta anziché mediante l'abbattimento delle basi imponibili di soggetti che, come evidenziato, non esprimono una capacità economica mediante il possesso di un reddito. Inoltre, l'indisponibilità del patrimonio implica un accesso ai mercati dei capitali da parte degli enti dell'economia sociale a condizioni strutturalmente diverse – e penalizzanti – rispetto alle forme ordinarie di impresa, che non può che essere compensato con misure fiscali che agevolino l'investimento nel capitale/patrimonio degli enti dell'economia sociale da parte sia delle persone fisiche sia degli investitori istituzionali qualificati afferenti alla sfera pubblica o privata. Naturalmente, una simile misura di natura fiscale risponde in modo diretto all'esigenza di garantire adeguati flussi di finanziamento in favore degli enti dell'economia sociale, così come esposto al § D.1.

²⁴ Ad esempio, mediante la definizione di regole *ad hoc* per la determinazione della base imponibile IRAP, oppure l'introduzione di una soglia di compensi ai lavoratori esente da IRAP, oppure ancora la previsione di un abbattimento forfettario dell'imposta seguendo il percorso già avviato per gli enti sportivi dilettantistici per mezzo del d.lgs. n. 36/2021

singolo ente in una Regione piuttosto che in un’altra²⁵. Lo scopo potrebbe essere quello di allineare le aliquote e le diverse forme di esenzione IRAP destinate agli enti dell’economia sociale e regolate distintamente dalle singole regioni o dalle provincie autonome al fine di consentire agli enti uno sviluppo uniforme sul territorio italiano.

48. In tema di IVA, appare opportuno un intervento legislativo che garantisca un maggior coordinamento sistematico della disciplina ai fini IVA delle operazioni rese nel settore sanitario, socio-sanitario ed educativo²⁶. A tal fine rispetto al quadro normativo vigente si potrebbe procedere ad armonizzare le ipotesi di esenzioni IVA e a uniformare l’applicazione delle aliquote ridotte in funzione delle tipologie di attività e di organismo che svolge le prestazioni. In tale contesto, si potrà realizzare un aggiornamento lessicale e contenutistico delle disposizioni, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE e una razionalizzazione complessiva del regime IVA degli enti dell’economia sociale
49. Facendo sempre riferimento all’IVA una ulteriore azione da considerare potrà consistere nell’introduzione di meccanismi di semplificazione per gli enti dell’economia sociale rispetto agli adempimenti previsti in tema di fatturazione, dichiarazione, liquidazione dell’imposta nonché rispetto alle comunicazioni periodiche. Tali semplificazioni potranno originare dall’armonizzazione fra le disposizioni già vigenti in materia e le esigenze proprie degli enti dell’economia sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di piccole dimensioni e alle realtà associative che agiscono principalmente in regime di mutualità interna, nel rispetto della cornice unionale costituita dalla direttiva 2006/112/CE.
50. Sul fronte dell’IMU, il regime di esenzione degli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, sottoposto oggi a regole molto restrittive ai fini della dimostrazione dello svolgimento delle attività di utilità sociale con modalità non commerciali, potrà essere adeguato ai nuovi e più coerenti criteri di non commercialità previsti nella disciplina del Terzo settore (essenzialmente, una gestione delle attività improntata al pareggio dei costi e inidonea a generare utili stabili nel tempo), considerati dalla citata *comfort letter* compatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato²⁷.
51. Infine, in termini più ampi rispetto alle singole fattispecie impositive, un impegno da assumere nei confronti degli enti dell’economia sociale consiste nel non estromettere (anche solo di fatto) tale categoria di contribuenti dalle evoluzioni più recenti del sistema fiscale italiano che sta introducendo strumenti di *compliance* preventiva e di dialogo premiale con il Fisco. In quest’ottica, un’azione da porre in essere consiste nel declinare, a livello amministrativo e se del caso con correttivi legislativi, gli strumenti previsti in materia (dagli indici sintetici di

²⁵ Un tale sistema frammentato e di fatto discriminatorio potrebbe altresì essere superato mediante l’introduzione di un fondo statale perequativo volto a compensare la perdita di gettito derivante dall’introduzione da parte della singola Regione di riduzioni o esenzioni IRAP in favore degli enti del Terzo settore.

²⁶ In particolare, rispetto al quadro normativo vigente si potrebbe procedere ad armonizzare le ipotesi di esenzioni IVA e a uniformare l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% prevista per talune tipologie di prestazioni socio-assistenziali, onde garantire una maggiore uniformità di trattamento fra gli enti dell’economia sociale.

²⁷ In tal modo, si supererebbe un’impostazione risalente al 2012 e “figlia” della procedura d’infrazione all’epoca aperta contro l’Italia in tema di ICI, mettendo fine a una conflittualità fra enti non-profit e Comuni che, sovente, ha richiesto l’intervento della Suprema Corte di Cassazione.

affidabilità fiscale al tax control framework sino al regime di adempimento collaborativo) alle specificità strutturali e funzionali proprie degli enti dell'economia sociale.

C.4. MISURE DI SISTEMA E SETTORIALI, INCENTIVI

52. Ai regimi fiscali speciali si affiancano una serie di misure, generali o settoriali, che riconoscono la funzione di alcuni soggetti dell'economia sociale e ne sostengono l'attività. Si tratta di misure e incentivi aventi una natura non tributaria, diversi dagli istituti trattati nel successivo paragrafo dedicato alle politiche di coesione. Tali incentivi o agevolazioni possono essere anche non di natura "economica" (ad esempio "premialità" nel rating per la concessione o l'affidamento di beni pubblici). Anche con riguardo a queste misure è essenziale un'opera di aggiornamento e coordinamento che risponda alla necessità di dare una visibilità complessiva all'ecosistema e rimuovere irrazionalità e anacronismi.
53. L'azione dell'economia sociale si lega strettamente al concetto di sostenibilità, visto il contributo in termini di benessere diffuso (sicurezza, salute, istruzione), opportunità legate al reddito, al lavoro e allo sviluppo della comunità, qualità ambientale; in virtù di ciò, sono ipotizzabili incentivi o agevolazioni correlate ad indicatori e rendicontazioni che vadano a misurarne l'impatto reale. Inoltre, con riferimento alla disciplina e agli standard di elaborazione della c.d. *rendicontazione di sostenibilità* occorrerà: (i) riconoscere ai soggetti dell'economia sociale uno *status* peculiare anche in considerazione della missione sociale, dell'assenza di scopo di lucro e della struttura democratica e/o partecipativa; (ii) nel quadro delle prassi o dei comportamenti virtuosi posti in essere dalle imprese (anche quelle lucrative) e dagli investitori, valorizzare l'investimento finanziario nel capitale o nel patrimonio dei soggetti dell'economia sociale (ed escluse le erogazioni liberali e i contributi).
54. La promozione dell'economia sociale costituisce anche un'occasione di ristrutturazione e sviluppo degli enti esistenti. Sotto questo profilo è indispensabile rimuovere gli ostacoli normativi e burocratici posti alla trasformazione eterogenea delle associazioni in società di capitali o cooperativa (si pensi in particolare al divieto di trasformazione eterogenea per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici²⁸), purché conservino lo *status* di soggetti dell'economia sociale, al fine di favorire il razionale passaggio alla forma imprenditoriale e societaria. Si tratta di un'esigenza strettamente sentita per l'impatto determinato da recenti riforme di sistema, come quella del terzo settore e dell'impresa sociale, degli enti sportivi o della crisi d'impresa.
55. Sotto altro punto di vista occorre porre attenzione alle misure che si incentrano sull'individuazione di attività economiche in base all'esclusivo riferimento ai codici di classificazione statistica c.d. Ateco (quando tali codici assurgono a requisiti o presupposti esclusivi di sussidi, benefici, sovvenzioni, agevolazioni fiscali) e che discriminano quei soggetti dell'economia sociale che, dovendo necessariamente svolgere molteplici servizi per la comunità classificano le proprie attività con codici che riguardano una parte minoritaria dell'oggetto sociale o, addirittura, non ne mordono l'essenza: per far fronte a simili criticità,

²⁸ Cfr. art. 2500-octies, comma 3, cod. civ..

si potrebbe introdurre la possibilità per i soggetti dell'economia sociale – giustificata dalla complessità e articolazione dei modi di produzione e gestione dell'impresa e dall'articolazione del loro oggetto sociale – di dimostrare il requisito dello svolgimento di una data attività economica con modalità e forme diverse rispetto al metodo della codificazione Ateco.

56. Sempre in tema di classificazione statistica delle attività economiche, in un orizzonte temporale di medio periodo si potrebbe porre l'obiettivo di pervenire a una nomenclatura (evidentemente armonizzata a livello europeo e internazionale) specifica delle attività riconducibili all'economia sociale, considerando la necessità già odierna di coordinare la classificazione Ateco con quella ICNPO (*International Classification of Non Profit Organization*).
57. Quanto alle misure settoriali, gli enti dell'economia sociale attivi nel settore della cultura sono in grado di garantire coesione sociale, attivazione di comunità e rigenerazione di territori fragili. Ne sono una prova le imprese culturali e creative (ICC), ove rientranti nel perimetro dell'economia sociale, che creano occupazione stabile e di qualità e che valorizzano beni del patrimonio culturale non fruibili o sottoutilizzati. In questo contesto, al fine di dare impulso allo sviluppo delle ICC che per qualifica o forma rientrino nel perimetro citato potrebbero trovare attuazione specifiche misure *ad hoc*.
58. Occorre promuovere e valorizzare la nascita dei nuovi soggetti dell'economia sociale, come le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e le cooperative di utenti in ambito energetico, quali strumenti per l'incremento di fonti di energia rinnovabile a livello locale e quale mezzo per favorire l'accesso a fonti energetiche rinnovabile a prezzi accessibili, contrastando la c.d. povertà energetica.
59. Un'attenzione particolare merita l'universo delle società di mutuo soccorso, che in questi ultimi anni hanno registrato un notevole incremento di attività, sia di quelle che operano in piccole comunità, sia di quelle impegnate in un lavoro di sostegno al sistema pubblico attraverso piani sanitari integrativi al Sistema Sanitario Nazionale. Per questi motivi sembra opportuno rivedere la norma fondativa del Mutuo Soccorso, la legge 3818/1886, adeguando le attività di queste società allo spirito generale che sta alla base dell'economia sociale, dando così certezza a tutti coloro che agiscono nell'ambito del Mutuo Soccorso. Entro questo contesto si potrà valutare l'opportunità di promuovere la costituzione di società di mutuo soccorso anche per l'erogazione di contributi economici e servizi di assistenza alle persone che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari (art. 1, c. 1, lett. d, L. 15 aprile 1886, n. 3818), eventualmente potenziando ed allargando le possibilità di servizio mutualistico alle imprese individuali, alle società semplici e alle associazioni per la gestione mutualistica del rischio collegato a gravissimi shock economici o calamità naturali (specie in agricoltura).

60. Infine, un asse strategico di intervento è rappresentato dalla cooperazione agroalimentare, che ha dimostrato un impegno concreto nella promozione di modelli produttivi sostenibili e nella lotta allo spreco²⁹.

C.5. PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOCIALE NELLE POLITICHE DI COESIONE E A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

61. La Bussola per la competitività dell'UE³⁰ rappresenta una delle principali strategie dell'Unione europea per rilanciare la competitività e garantire prosperità. Ponendosi fra l'altro l'obiettivo di promuovere le competenze e un lavoro dignitoso, contiene altresì un pacchetto di strumenti di cui anche i soggetti dell'economia sociale devono poter beneficiare. In particolare, l'attuazione del Pilastro dei Diritti Sociali, a livello europeo e nazionale sarà centrale per i valori e gli obiettivi che orientano i soggetti dell'economia sociale. Tra le declinazioni della strategia, la Politica di Coesione europea rimane fondamentale per ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e territoriali, incoraggiando una crescita basata sulla sostenibilità, l'innovazione e contribuendo alla competitività. Ora, dinanzi alla forte polarizzazione, all'interno dell'Europa, di larghe aree urbano-metropolitane fortemente dinamiche ed attrattive contrapposte ad aree sempre più deboli e declinanti, i soggetti dell'economia sociale devono poter sfruttare il potenziale degli strumenti della politica di coesione, in particolare FESR ed FSE+, contribuendo così a uno sviluppo più caratterizzato da equità sociale e riduzione delle disuguaglianze.

62. Il potenziamento del ruolo dei soggetti dell'economia sociale non può prescindere dall'introduzione di *riserve di destinazione obbligatoria*, sia su fondi ordinari che europei, a vantaggio di progetti o iniziative proposte e realizzate da soggetti dell'economia sociale (su base annuale laddove possibile, e che segua la logica della recuperabilità negli anni successivi nel caso in cui il tiraggio finanziario sia minore della dotazione)³¹.

²⁹ In tale ambito, per massimizzare il potenziale delle coop agroalimentari nel consolidamento della sovranità alimentare e nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione dello spreco, è fondamentale riconoscere e affrontare la relativa lentezza con cui, in alcuni contesti, le innovazioni tecnologiche e le pratiche più avanzate si diffondono capillarmente, mediante un supporto mirato che acceleri l'adozione di soluzioni innovative. Un ulteriore ambito di intervento consiste nel favorire l'applicazione sistematica dei principi della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. Legge Gadda), incentivando non solo la donazione delle eccedenze, ma anche e soprattutto la prevenzione dello spreco alla fonte. A tal fine, potranno essere elaborate misure di sostegno per le imprese dell'economia sociale che investono in: (i) tecnologie innovative per l'estensione della “shelf life” dei prodotti e lo sviluppo di *packaging* sostenibile; (ii) progetti di economia circolare che trasformano gli scarti produttivi in risorse ad alto valore aggiunto; (iii) sistemi di monitoraggio e tracciabilità basati su blockchain per ottimizzare la gestione delle scorte e ridurre le perdite lungo la filiera.

³⁰ Comunicazione della Commissione UE del 29 gennaio 2025, COM(2025) 30 final.

³¹ Il regolamento europeo n. 241 del 2021 istituivo del PNRR prevede che almeno il 37% delle risorse dei singoli piani siano dedicate alla transizione ambientale e almeno il 20% a quella digitale. Il regolamento del FSE + n. 1057 del 2021, prevede che almeno il 5% delle risorse siano dedicate alla povertà o esclusione sociale, almeno il 25% ad interventi di inclusione sociale, almeno il 3% alle indigenze. Il regolamento FESR n. 1058 del 2021, ad esempio, prevede che almeno l'85 delle risorse siano dedicate allo sviluppo urbano sostenibile. Seguendo questo approccio comunitario, più che prefigurare o proporre nuovi stanziamenti o nuovi istituti, si propone l'introduzione di una regola generale di sistema nella forma della riserva di destinazione obbligatoria, sia su fondi ordinari che europei, a vantaggio di progetti o iniziative proposte e realizzate da soggetti dell'economia sociale, su base annuale laddove possibile, e

63. Occorre altresì rafforzare il *Partenariato economico e sociale* per garantire il suo effettivo coinvolgimento nelle decisioni operative per l'attuazione delle politiche di coesione, sia attraverso il coordinamento tra le varie autorità di gestione sia allestendo un percorso formativo per l'utilizzo delle risorse dei fondi europei che valorizzi la funzione comunitaria dei soggetti dell'economia sociale e ne preveda il coinvolgimento attivo.
64. Inoltre, considerate le sfide poste dalla doppia transizione e dal cambiamento demografico, il ruolo delle organizzazioni dell'economia sociale è particolarmente rilevante a livello regionale e locale, dove gli effetti delle trasformazioni in atto implicano importanti questioni in termini di coesione economica, sociale e territoriale³².
65. Le politiche e la programmazione regionale, ad iniziare dai programmi regionali della coesione (FESR e FSE+) e dello sviluppo rurale (FEASR), possono prevedere specifici strumenti incentivanti la presenza e promozione dei soggetti dell'economia sociale in diversi ambiti:
- a) la dimensione del welfare territoriale, lo sviluppo ed il potenziamento della rete dei servizi, con particolare riferimento anche alle aree interne ed ai Comuni di minore dimensione;
 - b) la sfera della promozione della cultura, anche nella sua dimensione creativa, unitamente alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale quale elemento per la creazione di lavoro, promozione dei territori, sviluppo di nuova impresa;
 - c) il patrimonio pubblico e i beni comuni al servizio di nuove opportunità per le comunità locali;
 - d) il sostegno alle politiche dell'abitare sostenibile al fine del contrasto all'emergenza abitativa di lavoratori a basso reddito, studenti e lavoratori fuori sede, anziani e persone con disabilità;
 - e) la dimensione rurale, ambientale e paesaggistica da salvaguardare e tutelare, anche nelle aree di minore attrazione imprenditoriale e di declino demografico quale opportunità non solo di resilienza ma anche di moderne sfide per la sostenibilità ambientale e sociale;
 - f) la valorizzazione del ruolo, svolto dal commercio cooperativo di prossimità, di erogazione di servizi essenziali, in particolare per la tenuta socio-economica delle aree interne e dei piccoli Comuni;
 - g) l'implementazione di pratiche di *carbon farming* e la valorizzazione della strategia forestale nazionale attraverso modelli di gestione cooperativa e di comunità, promuovendo la transizione ecologica e la creazione di servizi ecosistemici nelle aree rurali e montane;
 - h) il turismo nelle forme più innovative e inclusive, con attenzione alle dimensioni ambientali, spirituali, dei cammini, dell'inclusione sociale;

che segua la logica della recuperabilità negli anni successivi nel caso in cui il tiraggio finanziario sia minore della dotazione). Si potrebbe partire con una dotazione (mobile) del 5%.

³² Difatti, poiché i soggetti dell'economia sociale operano frequentemente a diretto contatto con le comunità, con l'obiettivo di rispondere ai problemi dei cittadini impegnandosi su temi che affrontano le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione e dello spopolamento di zone periferiche e rurali, è fondamentale che il suo sviluppo sia parte integrante delle strategie di livello regionale e locale. L'economia sociale va considerata come un fattore decisivo nella promozione dello sviluppo locale, e nei processi di rigenerazione urbana, e pertanto va coinvolta nella concezione e nell'erogazione di servizi e attività volte all'emancipazione sociale ed economica della parte più fragile della popolazione.

- i) l'educazione e la formazione accentuando i caratteri connessi all'inclusione sociale dei soggetti più fragili quali migranti, disabili, disoccupati di lunga durata;
- j) lo sviluppo di agroenergie e il rafforzamento delle CER, in particolare in forma cooperativa o di impresa sociale, sfruttando le risorse agricole e forestali per la produzione di energia pulita e contribuendo alla sovranità energetica locale;
- k) il sostegno a percorsi di aggregazione e collaborazione tra cooperative agroalimentari per superare la frammentazione strutturale favorendo economie di scala necessarie per investire in innovazione, competere sui mercati e accelerare la diffusione di pratiche sostenibili.

66. Peraltro, i soggetti dell'economia sociale concorrono al contrasto allo spopolamento e alla desertificazione (anche bancaria) delle aree interne del Paese. Evidentemente l'azione in questo contesto degli enti dell'economia sociale deve essere accompagnata da interventi infrastrutturali al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà locali. A fronte del crollo oggettivo di tutti gli indicatori sociali ed economici di tali aree, si registra come unica controtendenza l'incremento dei soggetti economico-sociali che si insediano in questi territori, con le esperienze più innovative e felici che hanno dato vita alla c.d. *cooperazione di comunità*. È proprio per l'osservazione di tali fenomeni che il presente Piano suggerisce di intraprendere le specifiche iniziative di sostegno in favore delle cooperative di comunità³³.

C.6. CONSOLIDAMENTO DELLE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA (ART. 55 E SS. CTS)

67. L'amministrazione condivisa prevista dal Codice del terzo settore e riconosciuta dal Codice dei contratti pubblici ha formato oggetto di specifiche linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali²⁷² del 2021. Essa è intesa come co-creazione di valore pubblico a livello strategico-decisionale e non solo meramente esecutivo e permette, da un lato, ai soggetti dell'economia sociale di sentirsi parte di un insieme comune e, dall'altro, di meglio individuare le primarie finalità sociali da perseguire, in linea con i principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà sociale.

³³ Anzitutto, bisogna valorizzare la disciplina europea in tema di servizi di interesse economico generale (cfr. punto 37.), segnatamente qualificando SIEG i servizi per la comunità svolti dai soggetti dell'economia sociale in territori ed aree fortemente svantaggiate (ad es. piccoli comuni svantaggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158; territori rientranti nella cd Strategia per le aree interne; comuni sino a 10 mila abitanti in zona sismica 1). Inoltre, andrebbe sancita la compatibilità con il Trattato e, per l'effetto semplificata, l'applicazione domestica del Reg. UE 651/2014 con riferimento ai regimi e agli aiuti a finalità regionale agli investimenti dei soggetti dell'economia sociale nelle suddette aree svantaggiate, nonché per l'acquisto di beni materiali o immateriali strumentali o l'avviamento o il finanziamento del rischio. Infine, è necessario fissare linee-guida per la valutazione di compatibilità degli aiuti “locali” o “territoriali” all'economia sociale concessi dalle Regioni e dagli enti territoriali.

In secondo luogo, è necessario riconoscere e disciplinare con una legge nazionale il fenomeno delle “cooperative di comunità”, per ora considerato solo da leggi regionali, promuovendone la funzione sociale di sviluppo locale e contrasto allo spopolamento e alla desertificazione delle aree interne, introducendo a tal fine un regime fiscale di sostegno (ad esempio, mutuando quanto già previsto per le imprese sociali).

In terzo e ultimo luogo, un possibile ambito di intervento potrà consistere nel promuovere l'adozione di specifici istituti di favore (già esistenti nell'ordinamento giuridico) nelle aree interne del Paese. Si pensi, al riguardo, alla costituzione di una o più zone economiche speciali (ZES) in territori a rischio spopolamento nelle quali l'esercizio di attività economico-sociali possa beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

68. A tale fine, da un punto di vista istituzionale, una prima azione da porre in essere in collaborazione con l'Amministrazione statale competente potrà consistere nello sviluppare ulteriore gli interventi, anche di prassi, finalizzati al coordinamento degli istituti sull'amministrazione condivisa previsti dal Codice del terzo settore, riconosciuti dal nuovo Codice dei contratti pubblici e a una loro maggiore diffusione anche attraverso: (i) la realizzazione di iniziative di formazione comune sull'amministrazione condivisa, (ii) lo sviluppo di attività di ricerca finalizzate a migliorare la qualità delle esperienze vigenti e sperimentare tecniche innovative, (iii) una maggiore omogeneità su tutto il territorio nazionale.
69. Inoltre, l'esperienza dell'amministrazione condivisa potrà costituire la base di riferimento attraverso la quale prevedere la promozione di specifiche forme di partenariato tra pubblica amministrazione e organismi rientranti nel quadro dell'economia sociale. In tale ottica, assumerebbe particolare rilievo il potenziamento, attraverso l'Osservatorio nazionale per l'amministrazione condivisa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali³⁴, del monitoraggio esteso delle esperienze di co-programmazione e co-progettazione. Tale monitoraggio esteso, avrà lo scopo di: (i) mettere in luce i punti di forza e le criticità degli strumenti vigenti, (ii) valorizzarne e diffonderne le buone prassi e affrontarne e rimediare le criticità, (ii) razionalizzare e uniformare le prassi amministrative.
70. Un'ulteriore azione potrà tradursi nella adozione di protocolli tecnici volti a incoraggiare ulteriormente la promozione di tali strumenti con incentivi fiscali a favore di vista dei settori di riferimento.,
71. Infine, si propone di favorire la collaborazione pubblico-privato in materia sanitaria, specie nella programmazione e nella predisposizione di linee guida, favorendo anzitutto l'istituzione di *organismi regionali* (in cui siedano i rappresentanti del SSR e le associazioni più rappresentative dell'economia sociale) e un *coordinamento nazionale* dei medesimi organismi presso il Ministero della Salute per la programmazione e la progettazione di servizi sanitari, di cura e assistenza primaria erogati in regime di autorizzazioni, accreditamenti e accordi contrattuali dai soggetti dell'economia sociale; nonché promuovendo l'elaborazione di *Linee di Azione Nazionali di prevenzione* affidate ad un organismo composto da rappresentanti del Ministero della salute, Agenas e dalle associazioni di rappresentanza degli enti dell'economia sociale di sanità integrativa (quali ad es. le società di mutuo soccorso).

C.7. TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

72. I soggetti dell'economia sociale sono attori chiave nella promozione di una transizione ecologica ed energetica equa, inclusiva e sostenibile, rappresentando una leva strategica per realizzare gli obiettivi della transizione con un approccio inclusivo, generativo e territoriale. Occorre valorizzare nel perimetro degli enti rientranti nell'economia sociale processi volti a favorire la transizione verde e digitale, promuovendo modelli imprenditoriali resilienti e

³⁴ L'attività dell'Osservatorio, ai fini del presente Piano, potrà prevedere il coinvolgimento di una rappresentanza dei soggetti costituenti l'organismo di cui al punto 35 nonché mediante l'istituzione di piattaforme digitali facilmente accessibili, tali da garantire una maggiore diffusione e sensibilizzazione delle pratiche di amministrazione condivisa e dei risultati in termini di inclusione sociale ad essa riferibili.

rigenerativi, sostenendo pratiche agricole sostenibili e filiere alimentari locali, incoraggiando l'inclusione lavorativa in settori green e innovativi. Nello specifico, appare necessario:

- a) promuovere e valorizzare la nascita dei nuovi soggetti dell'economia sociale (come le CER e la cooperazione di utenza in ambito energetico);
- b) creare ecosistemi favorevoli alla transizione, attraverso programmi di innovazione tecnologica per cooperative e PMI sociali, sostenuti anche dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in particolare nei settori agroalimentare e manifatturiero, incentivando l'adozione di tecnologie *green* e modelli di economia circolare;
- c) sostenere lo sviluppo di pratiche, beni e servizi sostenibili nei settori dell'economia circolare, dell'agricoltura biologica, delle energie rinnovabili, dell'edilizia abitativa e della mobilità, anche al fine di migliorare l'accettabilità dei cambiamenti comportamentali che contribuiscono alla transizione ecologica ed energetica;
- d) nelle politiche di economia circolare, con riferimento al settore della raccolta dei rifiuti e dei rifiuti tessili – rispetto al quale la nuova proposta di modifica della direttiva europea quadro in materia di rifiuti riconosce il ruolo centrale di tali imprese – individuare strumenti di controllo sull'assunzione della qualifica di soggetti dell'economia sociale così da prevenire eventuali fenomeni speculativi o illegali.

C.8. INCENTIVAZIONE DEL SOCIAL PROCUREMENT PUBBLICO³⁵, ACCESSO AI MERCATI E APPALTI PUBBLICI

73. Tra gli obiettivi della Raccomandazione vi è l'individuazione di azioni affinché venga ancor di più favorito l'interesse, delle Amministrazioni pubbliche e delle imprese private, a tenere conto degli obiettivi sociali nell'ambito delle procedure volte all'acquisto e all'erogazione di beni e servizi, anche sfruttando al meglio la flessibilità delle norme europee in materia di *procurement* e appalti pubblici e la legislazione statale vigente in materia che richiama espressamente i “*criteri oggettivi di impatto economico, sociale ed ambientale*” nell'aggiudicazione dei contratti pubblici³⁶.
74. A tale proposito, una prima azione potrebbe consistere nel sollecitare l'adozione di un atto d'indirizzo politico che individui una *Strategia nazionale di acquisti sostenibili delle pubbliche amministrazioni* e che valorizzi principi e istituti già presenti nel diritto dei contratti³⁷.

³⁵ La proposta di azioni volte a incentivare il ricorso al *social procurement* anche presso le imprese ordinarie è formulata nel successivo § D.5 del presente Piano.

³⁶ In tale contesto, è fondamentale ribadire che l'obiettivo intrinseco dell'acquisto pubblico è quello di ottenere beni e servizi sempre più adeguati alle esigenze della collettività, enucleando già in questo un fine non meramente economico, ma anche di carattere sociale. La crescente professionalizzazione degli operatori economici che rientrano nel perimetro dell'economia sociale è presupposto di maggiore inclusione sociale, portando maggiore competitività, lavoratori più competenti e meglio retribuiti, e servizi alla collettività più adeguati e di qualità.

³⁷ Una simile strategia nazionale potrebbe porsi l'obiettivo di: (i) privilegiare, in via esclusiva, criteri di aggiudicazione differenti dal prezzo più basso, favorendo criteri di aggiudicazione che diano particolare rilievo all'aspetto qualitativo dell'offerta, tenendo conto anche dell'impatto sociale di quest'ultima; (ii) promuovere gare con il prezzo fisso e incrementare la diffusione di criteri di aggiudicazione che valorizzano i benefici sociali e collettivi di un'offerta; (iii)

75. Un’ulteriore azione potrà consistere nel garantire una corretta applicazione delle clausole sociali previste dai bandi di gara nel rispetto della libertà di organizzazione imprenditoriale. Il predetto obiettivo potrà avvenire mediante un’implementazione dei controlli volti a verificare l’adempimento degli oneri dalle stesse previsti, anche mediante il coinvolgimento in detti controlli delle organizzazioni di rappresentanza dei diversi settori dell’economia sociale.
76. Al fine di conciliare e armonizzare il principio di utilità sociale con il principio di concorrenza, un’ulteriore azione potrà tradursi nell’attivazione di politiche di sensibilizzazione volte a promuovere l’utilizzo di strumenti pro-concorrenziali anche da parte dei soggetti dell’economia sociale, specie nelle ipotesi in cui non è possibile ricorrere alla suddivisione dell’appalto in lotti. In particolare, il riferimento è agli strumenti del raggruppamento temporaneo d’imprese e del contratto di avvalimento, non solo tra gli enti appartenenti all’economia sociale ma anche tra questi ultimi e le imprese che perseguono scopo di lucro.
77. Una ulteriore azione potrà tradursi nel supportare e incoraggiare il ricorso agli affidamenti riservati e, più nello specifico, nell’ambito di tale procedura di selezione, prediligere la concessione, quale strumento attuativo idoneo a permettere agli enti dell’economia sociale di generare valore aggiunto.
78. Da ultimo, anche per la realizzazione degli obiettivi testé riportati, appare essenziale la sensibilizzazione, divulgazione e formazione, anche di tipo laboratoriale, sull’uso strategico dei contratti pubblici finalizzati alla promozione delle finalità dell’economia sociale; l’assistenza tecnica in favore delle amministrazioni centrali e territoriali per l’elaborazione di orientamenti strategici e di strategie di appalto finalizzate alla promozione dell’economia sociale; l’assistenza tecnico-scientifica in favore delle amministrazioni centrali e territoriali per l’individuazione dei criteri oggetti di impatto da sperimentare su un campione di contratti pubblici da assumere come “progetti pilota”; l’avvio di sperimentazioni di affidamento di contratti pubblici, finalizzati alla promozione dell’economia sociale, da parte degli enti locali, nonché avvio di sperimentazione di costituzione di imprese sociali, a composizione mista, per la gestione di servizi e per la valorizzazione di beni pubblici, anche nell’ambito delle aree rurali ed interne.
79. Occorre infine promuovere l’utilizzo del partenariato pubblico privato che, oltre a valorizzare i profili collaborativi del rapporto dell’economia sociale con la pubblica amministrazione, garantisca la soddisfazione dei bisogni e l’interesse delle comunità con soluzioni innovative e a costi contenuti (oltre che il recupero di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle pubbliche). A tal fine occorre promuovere partenariati per il riuso e la valorizzazione di patrimoni culturali pubblici e per realizzare beni e servizi di pubblica utilità.

garantire parità di trattamento fra tutti i soggetti dell’economia sociale nei confronti della pubblica amministrazione, neutralizzando in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati le differenze discendenti dai regimi fiscali applicati dai suddetti soggetti (si pensi in particolare alla capacità o meno di recuperare l’onere dell’IVA incluso nelle tariffe, prezzi e corrispettivi).

C.9. PROMOZIONE DEL RUOLO DEL VOLONTARIATO

80. Il volontariato, quale modo di essere dell’esperienza umana, è un fenomeno sociale giuridicamente rilevante cui è riconosciuto un particolare pregio costituzionale. Tale realtà riveste un ruolo di prim’ordine in diversi ambiti della vita civile, quali quello sociale, culturale, ambientale, educativo, sanitario e civico. Infatti, in quanto espressione del principio di solidarietà sociale, garantisce maggiore relazionalità, partecipazione, fiducia e investimento di capitale sociale, tutte precondizioni necessarie per lo svolgimento di attività economico - sociali. In tale contesto, il presente Piano d’azione individua le seguenti azioni volte a incentivare ulteriormente il coinvolgimento, spontaneo e non occasionale, di singoli e associati nell’ambito delle realtà dell’economia sociale.
81. In tale ottica, la promozione del ruolo del volontariato per il perseguimento dei fini sociali potrà realizzarsi, in prima battuta, *(i)* investendo nella formazione continua dei volontari, migliorando le loro competenze in gestione di progetti, leadership, comunicazione e innovazione sociale, *(ii)* istituendo sistemi di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze acquisite attraverso il volontariato, per facilitarne il riconoscimento nel mercato del lavoro e nell’istruzione, *(iii)* promuovendo percorsi di volontariato per giovani e studenti, integrandoli con programmi di servizio civile, tirocinio curriculare.
82. Un secondo ambito di intervento potrà avere ad oggetto la collaborazione tra volontariato e altri attori dell’economia sociale, mediante la promozione di partenariati e reti tra enti che si avvalgono di volontari, cooperative, imprese sociali e associazioni di promozione sociale per la realizzazione e qualificazione di servizi di interesse collettivo e dei beni comuni, nonché mediante la sperimentazione di modelli di economia collaborativa, in cui i volontari possano contribuire alla gestione di beni comuni, favorendo in tal modo anche modelli di volontariato di prossimità.
83. Una terza azione potrà riguardare l’innovazione digitale e la comunicazione. Particolarmente importante sarà sviluppare piattaforme digitali per il *matching* tra volontari e organizzazioni, facilitando la partecipazione e la gestione delle attività, e utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la trasparenza e la gestione delle organizzazioni di volontariato, anche come strumenti di monitoraggio. Sul fronte della comunicazione, si potranno lanciare campagne di sensibilizzazione per promuovere il volontariato come valore sociale e volano economico, coinvolgendo media, influencer e istituzioni.
84. Al fine di valorizzare in modo adeguato il ruolo del volontariato nell’economia sociale, fondamentale è altresì il monitoraggio. A tal fine, si potrà procedere alla creazione di indicatori per misurare il valore sociale ed economico del volontariato nei beni pubblici e comuni, promuovere la predisposizione di report periodici sull’evoluzione delle caratteristiche e del ruolo degli enti che si avvalgono di volontari e la realizzazione di studi e ricerche per migliorare le politiche di supporto al volontariato.

85. Infine, in coerenza con la politica fiscale già in atto, un’ulteriore azione potrà consistere nell’ampliamento degli incentivi per le imprese che investono nel volontariato di competenza o aziendale³⁸.

C.10. VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELL’ECONOMIA SOCIALE NELLE POLITICHE DEL LAVORO

86. L’economia sociale svolge un ruolo essenziale nelle politiche attive del lavoro, sia attraverso l’operatività di strumenti generati e sviluppati dalla tradizione cooperativa, sia condizionando istituti generali orientati al sostegno dell’occupazione. Sotto quest’ultimo profilo i soggetti dell’economia sociale sono protagonisti di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, inserimento lavorativo e apprendistato al fine di creare nuova occupazione, con buoni risultati nei confronti delle categorie o aree deboli (donne, giovani, migranti, detenuti, aree svantaggiate). Le esperienze osservate sollecitano una maggiore attenzione sia con riferimento all’operatività di eventuali incentivi alle assunzioni³⁹, sia con riguardo alle politiche di contrasto alle disuguaglianze⁴⁰.

87. Tra gli istituti propri e originali dell’economia sociale, coerenti con gli obiettivi delle politiche attive del lavoro, merita attenzione e valorizzazione quello delle cooperative costituite da ex lavoratori di aziende in crisi o in transizione generazionale. Si tratta del fenomeno c.d. dei *workers buyout*: aziende e valori produttivi e sociali letteralmente “salvati” dalla cooperazione dei lavoratori. I *workers buyout* necessitano di specifiche misure di attenzione e rilancio, fra le quali si segnalano:

- a) l’introduzione di uno sgravio contributivo per i primi tre anni di attività dell’impresa “rigenerata dai lavoratori”, che consenta a tali imprese di affrontare in condizioni di maggiore equilibrio e sostenibilità la fase di avvio dell’attività;
- b) l’introduzione di agevolazioni dedicate (ad es. l’estensione del trattamento fiscale riservato ai familiari del cedente in tema di imposte di donazione e successione) per facilitare il trasferimento ai lavoratori di aziende i cui proprietari non sono in condizione di garantire un adeguato passaggio generazionale;
- c) la rimozione di tutti quegli aggravi non previsti dalla legge che impediscono il pieno dispiegamento della funzione dell’istituto (richieste arbitrarie di cauzioni a garanzia,

³⁸ In particolare, sulla scia di quanto già previsto dall’art. 100, comma 2, lett. i) del TUIR, si potrebbe procedere, da un lato, ad innalzare la percentuale di deducibilità delle spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti per l’esercizio di prestazioni sociali e, dall’altro, estendere la disciplina di deducibilità di tali costi anche nel caso in cui ad essere impiegati per l’esercizio di prestazioni sociali siano lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato.

³⁹ In sede di elaborazione e approvazione di incentivi alle assunzioni (siano essi di carattere strutturale o temporaneo) occorrerà in particolare prevedere requisiti, condizioni e ambiti di applicazione dedicati per i soggetti dell’economia sociale, come ad es. una durata più estesa dei medesimi incentivi o intensità differenziate. Si potrebbe, inoltre, valutare di inserire un incentivo specifico e mirato alle assunzioni per i datori di lavoro che siano anche soggetti dell’economia sociale, evidentemente nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato.

⁴⁰ In proposito, la misura di favore per i datori di lavoro in possesso della certificazione di genere ai sensi dell’articolo 5, co. 2, della legge n. 162/2021, potrebbe utilmente operare in maniera differenziata (ad es. quanto alla misura dell’esonero contributivo e/o al limite massimo di godimento) per i datori di lavoro che siano soggetti dell’economia sociale.

mancato riconoscimento del diritto di prelazione dei lavoratori, effettività dell’anticipazione della Naspi per la capitalizzazione dell’impresa, ecc.);

- d) un’attività diffusa di promozione e formazione presso i principali stakeholder, favorendo al contempo la partecipazione del sistema cooperativo ai tavoli di crisi aperti ai diversi livelli istituzionali;
- e) il rafforzamento dell’attività di assistenza tecnica fornita dal sistema cooperativo, soprattutto in fase di analisi di prefattibilità dei progetti così come nel loro successivo sviluppo per garantire il successo nel tempo degli startup cooperativi.

88. Il contributo offerto dall’economia sociale alle politiche per il lavoro si dispiega sia attraverso l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati che mediante la creazione di occupazione di qualità, la promozione di modelli di lavoro innovativi e la resilienza economica, come dimostrato dai *workers buyout*. In proposito, il presente Piano individua tra le iniziative prioritarie la valorizzazione degli istituti sull’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, previsti segnatamente dalla legge n. 68/1999 e dall’art. 14, legge n. 276/2003, nonché il ruolo assunto dalla cooperazione sociale per consentire alle imprese *for profit* di concorrere all’inserimento al lavoro delle persone svantaggiate.

89. Più nel dettaglio, alcune azioni puntuale potranno consistere nella possibilità che l’attività di inserimento lavorativo di alcune tipologie di soggetti “svantaggiati” possa essere svolta dalle cooperative di lavoro, nonché nella revisione della qualifica di “persona svantaggiata”, la cui definizione potrebbe essere attualizzata alla luce di talune situazioni di svantaggio ad oggi non ricomprese nella disciplina vigente.

90. Infine, per affrontare le sfide specifiche del capitale umano, in particolare nel settore agroalimentare dove si registra una bassa presenza di manager giovani, appare necessario agire su più fronti. Si propone di: (i) finanziare programmi di formazione specifici per colmare il divario di competenze digitali e manageriali nelle cooperative; (ii) promuovere iniziative per attrarre giovani, incentivando percorsi di carriera e l’inserimento in ruoli di leadership; (iii) istituire programmi di *mentorship* intergenerazionale per assicurare un trasferimento efficace di conoscenze tra la *leadership* esperta e le nuove leve portatrici di innovazione.

C.11. INCORAGGIARE L’INNOVAZIONE SOCIALE

91. L’economia sociale è una componente fondamentale dell’ecosistema dell’innovazione sociale e il suo ruolo è determinante nel favorire iniziative di partenariato con le amministrazioni pubbliche, le imprese tradizionali, e gli altri portatori di interesse. La Raccomandazione del Consiglio europeo indica l’obiettivo di rafforzare il ruolo svolto dai soggetti dell’economia sociale nella promozione dell’innovazione sociale, in quanto elemento chiave dello sviluppo locale e dell’occupazione. Il collegamento tra economia sociale ed innovazione sociale è uno degli elementi distintivi del Piano d’azione europeo e segnala la necessità di contestualizzare i progetti di innovazione sociale con riferimento ai soggetti che se ne fanno carico e ne assicurano la durata nel tempo.

92. Al fine di sviluppare tale collegamento, il Piano nazionale individua le seguenti azioni principali:

- favorire il consolidamento del Centro nazionale di competenza per l’innovazione sociale e sostenere l’attività di centri regionali e locali per l’innovazione e l’economia sociale, utilizzando a questo scopo le opportunità offerte dal Fondo Sociale e le altre misure europee di finanziamento;
- sviluppare la collaborazione con la rete europea dei centri di competenza, al fine di accrescere la conoscenza reciproca e lo scambio di pratiche e metodologie;
- fornire alle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali un supporto per il disegno e la realizzazione di politiche di innovazione sociale, nonché per la valutazione dei relativi risultati;
- promuovere i partenariati pubblico-privato per diffondere interventi, progetti e soluzioni di innovazione sociale, contribuendo alla creazione di un ecosistema nazionale, in collaborazione con Università e centri di ricerca;
- rilanciare l’istituto della “*start-up a vocazione sociale*”, previsto espressamente nell’ambito della legislazione dedicata alle start-up innovative (art. 25, co. 4, d.l. n. 179/2012) ma non coordinato con il quadro normativo vigente.

D. MIGLIORARE L’ACCESSO A STRUMENTI E RISORSE

D.1. SVILUPPARE MECCANISMI E STRUMENTI FINANZIARI

93. L’accesso a fonti di finanziamento per l’economia sociale costituisce una delle principali sfide di questo Piano d’azione. Il credito bancario è spesso precluso ai soggetti dell’economia sociale a causa della loro difficoltà di fornire garanzie patrimoniali adeguate e della circostanza che i modelli tradizionali di valutazione creditizia non tengono conto delle specificità dell’economia sociale e della capacità della stessa di creare coesione sociale e crescita occupazionale. Ciò concerne sia gli enti non commerciali sia i soggetti dell’economia sociale organizzati in forma d’impresa, come le cooperative alle quali sovente non viene riconosciuto il valore intrinseco del patrimonio indivisibile e della governance mutualistica.

94. Al fine di fronteggiare questa situazione, occorre mettere in campo una strategia complessiva volta a favorire una maggiore inclusione finanziaria degli enti dell’economia sociale. Questa strategia complessiva ha ad oggetto lo sviluppo di nuovi strumenti e meccanismi finanziari, il potenziamento di altri già esistenti e la creazione di strutture presso cui centralizzare la gestione dei fondi istituiti con risorse pubbliche. Si individuano, pertanto, quattro possibili azioni fondamentali.

95. In primo luogo, potrà essere modificata la disciplina della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI: per effetto dei recenti interventi legislativi è stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia estesa agli ETS diversi dalle imprese sociali e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. In tal senso tale strumento potrà essere ulteriormente rafforzato (i) rendendo strutturale la misura mediante una dotazione annua adeguata alle esigenze del settore;

- (ii) semplificando le procedure di accesso alla garanzia del Fondo⁴¹; (iii) favorendo formazione e informazione presso gli enti destinatari della misura, in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza.
96. Sempre con riferimento alle garanzie, si potrà procedere alla valorizzazione dei programmi europei di garanzia (InvestEU e gli analoghi piani che saranno approvati nel prossimo quadro finanziario pluriennale europeo), in particolare sancendo la complementarità tra la garanzia pubblica dei crediti bancari offerta dal Fondo di garanzia e la garanzia mutualistica offerta da soggetti garanti autorizzati (confidi o altro intermediario) che hanno accesso diretto, a seguito di specifica convenzione, ai programmi di garanzia destinati all'economia sociale gestiti dal FEI (Fondo europeo per gli investimenti) a valere su specifiche risorse europee.
97. In secondo luogo, potranno essere adottate misure che favoriscano l'investimento nel capitale/patrimonio dei soggetti dell'economia sociale da parte delle persone fisiche e degli investitori istituzionali qualificati pubblici e privati, stimolando l'attitudine agli investimenti pazienti e ad impatto⁴².
98. In terzo luogo, l'impegno è di procedere normativamente a uno strumento specifico di valutazione da parte degli operatori finanziari (cd *rating sociale*) che, a partire dagli obiettivi e dalle motivazioni alla base dell'attività caratteristica, qualifichi gli attori economici a seconda delle intenzioni di impatto che manifestano e implementano. Il possesso da parte della singola organizzazione del *rating sociale*, riconosciuto per legge, dovrebbe costituire un requisito per ridurre l'assorbimento patrimoniale richiesto alle banche per i prestiti concessi a soggetti con finalità sociali, nel rispetto dei principi europei del CRR (Capital Requirements
-

⁴¹ Si potrà prevedere in particolare una copertura dei crediti bancari erogati, ulteriormente elevabile nel caso di accesso alla sezione con la modalità della riassicurazione e/o controgaranzia con l'intervento di un soggetto garante autorizzato (confidi o altro intermediario autorizzato) e in altri casi particolari (ad es. startup, categorie prioritarie, attività in aree interne o in territori colpiti da catastrofi). Si potrà altresì ammettere la garanzia pubblica a valere su tale sezione speciale senza l'applicazione del modello di rating previsto per le PMI, quantomeno per le imprese dell'economia sociale che presentano richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia attraverso un soggetto garante autorizzato (confidi o altro intermediario). Si potrà prevedere il rilascio gratuito della garanzia del Fondo per tutti gli enti dell'economia sociale, in analogia a quanto previsto per altre categorie/alcune sezioni speciali (e.g. imprese di autotrasporti, start-up innovative, PMI innovative, imprese femminili, imprese ubicate nel Mezzogiorno e imprese sociali).

⁴² Ciò potrà avvenire mediante: (i) l'adozione di incentivi fiscali, (ii) l'emissione di *social bond* per il sostegno dell'economia sociale da parte direttamente dello Stato e delle sue società partecipate o creando un apposito fondo che partecipi all'acquisto, (iii) lo sviluppo di strumenti ibridi (che uniscono debiti, *grant* ed *equity*) mediante il coinvolgimento degli investitori istituzionali.

Con specifico riferimento agli incentivi fiscali, oltre a quanto già previsto in tema di proposte per la fiscalità per favorire gli investimenti nel capitale o nel patrimonio dei soggetti dell'economia sociale (cfr. punto 43.), potrebbe valutarsi di introdurre:

- a) uno specifico incentivo per la sottoscrizione di piani pensionistici o di risparmio che prevedano esplicitamente il vincolo di investire una percentuale minima in imprese dell'economia sociale, quale che sia la loro forma giuridica, purché costituite in forma societaria;
- b) uno specifico incentivo, nella forma della parziale deduzione dal reddito imponibile degli investimenti a titolo di sottoscrizione di minibond emessi dalle imprese dell'economia sociale realizzati da investitori istituzionali;
- c) la definizione di una specifica normativa volta a promuovere, anche attraverso la previsione di vantaggi fiscali in capo all'emittente e/o al sottoscrittore, l'emissione di "*social bond*".

Regulation) ma allo stesso tempo dando una dimostrazione concreta della necessità di introdurre nella stessa normativa CRR il *social o sustainability supporting factor*⁴³.

99. In quarto e ultimo luogo, in una logica di efficienza delle disparate opportunità di finanziamento di volta in volta sviluppate e rese pubbliche, un’azione potrà consistere nell’affidare a un *soggetto finanziario dedicato e specializzato* la gestione e il monitoraggio dei programmi e delle misure di aiuto finalizzate allo sviluppo degli enti dell’economia sociale, nonché il supporto e l’assistenza tecnica ai medesimi enti dell’economia sociale finalizzato all’accesso agli strumenti finanziari, compresi i programmi di rafforzamento delle capacità dei dirigenti e dei lavoratori⁴⁴, anche considerando la possibilità – in analogia a quanto avviene in Paesi membri come Spagna e Francia – di conferire il ruolo di autorità di gestione dei fondi europei di coesione a entità di emanazione delle organizzazioni dell’economia sociale.

D.2. PROMUOVERE IL RUOLO DELLA FILANTROPIA

100. La filantropia in Italia ha assunto un ruolo sempre più rilevante, soprattutto grazie all’azione delle fondazioni di origine bancaria e di un ampio spettro di enti filantropici impegnati nel dare sostegno alle organizzazioni senza scopo di lucro e ai progetti di interesse sociale. Questi soggetti si sono venuti sempre più distinguendo per un approccio sistematico alla realtà e per l’impegno a promuovere una cultura non *partisan* in grado di favorire la più stretta cooperazione tra tutte le componenti sociali, sostenendo attività e iniziative che sempre più si propongono di affrontare le cause dei problemi e non solo i sintomi. Nella prospettiva del presente Piano, le azioni necessarie per sviluppare ulteriormente il ruolo della filantropia come parte integrante dell’economia sociale in Italia concernono sia il piano finanziario che quello normativo.

101. Sotto il primo versante (misure finanziarie), anche sulla base di positive esperienze già attuate, si potrà promuovere l’istituzione di tipologie di finanziamento in favore dei soggetti dell’economia sociale che combinino l’apporto di risorse pubbliche con quello di risorse private secondo la tecnica del *matching fund*; in questo contesto, gli enti filantropici e le fondazioni di origine bancaria potranno costituire le organizzazioni di riferimento per l’alimentazione e la gestione di simili fondi. A seconda delle finalità dei singoli strumenti e della natura degli enti dell’economia sociale beneficiari, le risorse raccolte possono essere

⁴³ A tale riguardo, potrebbe essere opportuna l’introduzione nella valutazione del merito creditizio di elementi che colgano la natura dell’ente dell’economia sociale ed il modello di business sottostante alla pari dei rendimenti corretti per il rischio. In tal senso, si promuove un’iniziativa che mira alla variazione delle linee guida relative al modello di rating nella normativa SFRD (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*), CRR e la modifica delle linee guida dell’EBA in materia di erogazione e monitoraggio del credito (LOM - *Loan Origination and Monitoring*).

⁴⁴ Uno dei possibili strumenti di attuazione dell’obiettivo in parola è quello di estendere il campo d’azione delle società finanziarie istituite ai sensi della c.d. “Legge Marcora” (l. n. 49/1985 e s.m.i.) a tutte le imprese dell’economia sociale o, quantomeno, a quelle costituite in forma di società cooperativa. Tali soggetti, partecipati e vigilati dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, esercitano l’attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato; gestiscono servizi di interesse generale o di interesse economico generale e sono affidatarie di specifiche missioni di pubblico interesse; possono essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.

distribuite a fondo perduto oppure a titolo di *equity* con l'ingresso di investitori pubblici e privati nel capitale di un'impresa dell'economia sociale. In secondo luogo, potrà essere valorizzato il ruolo degli enti filantropici e delle fondazioni di origine bancaria quali "investitori sociali", favorendo (anche con misure fiscali *ad hoc*) l'istituzione di fondi rotativi da destinare al supporto finanziario e all'accompagnamento operativo e strategico degli enti dell'economia sociale.

102. Sotto il secondo versante (misure normative), si potranno introdurre specifiche forme di valorizzazione del patrimonio degli enti filantropici attraverso la previsione di strumenti fiscali volti ad attenuare il carico impositivo sulle rendite mobiliari o ad escluderne la tassazione qualora investite in specifiche attività di interesse generale e allocate in apposite riserve.

D.3. RAFFORZARE RETI E ORGANIZZAZIONI DI SECONDO LIVELLO

103. Il ruolo di reti e organizzazioni di secondo livello è fondamentale per lo sviluppo dell'economia sociale. La loro funzione è essenziale non solo per agevolare la collaborazione e la condivisione di informazioni e la creazione di opportunità per lo sviluppo di capacità e l'apprendimento tra pari, ma anche per un'interlocuzione di alto livello che promuova il dialogo con le autorità pubbliche. Questi soggetti possono mettere a disposizione strumenti e servizi di orientamento, consulenza, accompagnamento e valutazione. L'esperienza di Paesi membri come la Spagna, la Francia e il Portogallo indica che le reti rappresentative dell'economia sociale possano avere un ruolo diretto anche nella gestione di fondi pubblici, assumendo la qualifica di autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo. Alcune azioni per rafforzare questi organismi sono di seguito declinate.

104. In primo luogo, potranno essere promosse con misure di sostegno le funzioni assegnate alle reti associative dall'art. 41 del Codice del Terzo Settore, quali il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto agli enti associati.

105. Parallelamente, va incoraggiato il rafforzamento delle capacità e dell'innovazione all'interno delle reti, mediante iniziative di formazione e aggiornamento delle competenze in ambiti strategici come la governance, la gestione dei fondi e la digitalizzazione. A ciò si può affiancare il sostegno a progetti mirati alla trasformazione digitale e all'innovazione organizzativa, utili a migliorare la comunicazione interna e la condivisione di buone pratiche tra gli aderenti.

106. Un ulteriore ambito d'intervento riguarda la promozione del networking e delle partnership, attraverso l'incentivazione di piattaforme collaborative tra reti, sia a livello nazionale sia internazionale, che facilitino lo scambio di esperienze e metodologie. È altresì opportuno facilitare l'accesso delle reti dell'economia sociale alle misure di sostegno promosse in ambito nazionale ed europeo, oltre che istituire tavoli di lavoro permanenti fra reti, imprese e istituzioni per rafforzare la cooperazione pubblico-privato.

107. Un'azione di sistema realmente incisiva non può prescindere da un maggiore coinvolgimento delle reti nella gestione di fondi pubblici e di programmi di finanziamento. In tale prospettiva,

appare strategico valorizzare queste organizzazioni come attori nella gestione dei fondi strutturali e della programmazione territoriale.

108. Infine, è essenziale rafforzare le attività di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso campagne volte ad accrescere la conoscenza e il riconoscimento del contributo delle reti e degli enti di secondo livello all'interno dell'economia sociale. Un'attenzione particolare potrebbe essere rivolta al sostegno dell'editoria sociale e alla creazione di strumenti digitali, quali portali web e piattaforme interattive, finalizzati a una più ampia diffusione delle informazioni e alla valorizzazione delle iniziative promosse dalle reti.

D.4. VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO

109. Il presente Piano d'azione può contraddistinguersi peculiarmente per la formulazione di azioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, da destinare a finalità sociali e di interesse generale; ciò, in considerazione anche della possibilità di creare una connessione tra le azioni del presente piano, destinate a valorizzare il patrimonio pubblico e privato, e la Cabina di regia istituita presso il MEF per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico (ai sensi dell'art. 28-quinquies del d.l. n. 75/2023). In questo contesto, le azioni che potranno essere promosse all'interno del presente Piano d'azione si collocano su due fronti, l'uno relativo al miglioramento degli istituti di promozione e valorizzazione già esistenti e l'altro incentrato sullo sviluppo di nuovi modelli dell'abitare, al fine di individuare un equilibrio virtuoso tra risorse economiche pubbliche e nuove esigenze abitative.

110. In primo luogo, sul fronte del contrasto all'emergenza abitativa (cui devono far fronte lavoratori a basso reddito, studenti e lavoratori fuori sede, anziani e persone con disabilità) e considerata la necessità di declinare nel nostro Paese i nuovi modelli dell'abitare sostenibile, si potrebbe valutare l'adozione di atti d'indirizzo che si propongono l'obiettivo di: (i) fornire una definizione puntuale e in linea con le esigenze attuali di *housing* sociale e delle altre attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, (ii) promuovere l'istituzione di fondi di garanzia dedicati, sfruttando il supporto di istituzioni europee come la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale con finanziamenti a lungo termine, procedendo anche ad una semplificazione delle procedure di accesso ai mutui agevolati⁴⁵.

111. In secondo luogo, si potrebbe promuovere il recupero, la rigenerazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, mediante il ricorso a modelli innovativi di partenariato pubblico-privato con i soggetti dell'economia sociale, valorizzando il *know-how*, le capacità organizzative e l'attitudine a creare coesione sociale propri di questo settore. A tale scopo, in

⁴⁵ Si potrà altresì valutare di (i) favorire la raccolta di capitali presso gli investitori istituzionali indirizzati verso i progetti residenziali che sviluppano i nuovi modelli dell'abitare sostenibile, (ii) incrementare il rendimento e la sostenibilità economica e ambientale dei progetti residenziali, (iii) incrementare le politiche pubbliche di sensibilizzazione; (iv) prevedere la creazione di strumenti e adeguamenti normativi per consentire di collocare sul mercato della locazione il patrimonio privato inutilizzato.

particolare, potranno essere introdotti strumenti amministrativi idonei a favorire l’assegnazione del patrimonio immobiliare a favore degli enti dell’economia sociale al fine di favorire lo sviluppo delle attività di interesse generale.

112. Inoltre, sulla considerazione che la valorizzazione del patrimonio passa inevitabilmente dallo sfruttamento anche economico dei siti, si potrebbe valutare di promuovere e incentivare forme di aggregazioni tra proprietari di fondi agricoli per evitare il loro abbandono e per contribuire a creare lavoro ed economie sul territorio; ciò, ad esempio, attraverso la costituzione e la promozione di cooperative tra proprietari per la conduzione associata dei terreni agricoli inculti. Tali aggregazioni, unitamente alla promozione di fondi mutualistici in agricoltura, possono offrire strumenti innovativi per la gestione collettiva dei rischi e per l’accesso a risorse finanziarie dedicate, superando le frammentazioni e le vulnerabilità tipiche del settore agricolo.

D.5. SOSTENERE PARTNERSHIP TRA ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE TRADIZIONALI

113. Il riconoscimento e la promozione dell’economia sociale passano attraverso il sostegno a quelle operazioni di sviluppo che, evidentemente, consentono di cogliere le opportunità di partnership con le imprese capitalistiche. A tal proposito occorre elaborare misure in grado di favorire la collaborazione anche sistematica, favorendo lo sviluppo e la permanenza dei sodalizi nell’ecosistema economico sociale. A livello istituzionale, il Comitato Consultivo Imprese Impact, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, una volta insediatosi, potrebbe costituire un interlocutore per l’attuazione del Piano con riferimento alle tematiche legate alle partnership tra economia sociale e imprese tradizionali.

114. A tal fine, una prima azione potrà consistere nell’introduzione di un regime fiscale premiale per i contratti di rete tra soggetti dell’economia sociale e altre imprese⁴⁶ evidentemente differenziando l’entità del premio qualora la rete coinvolga una determinata percentuale di soggetti dell’economia sociale. In tal modo sarebbe efficacemente sostenuto sia l’aumento della competitività sia il consolidamento degli scopi mutualistici o di solidarietà.

115. Una seconda azione potrà essere declinata sotto forma di misure che incentivino l’integrazione del *social procurement* nelle strategie di approvvigionamento delle imprese tradizionali. Si potrà promuovere al riguardo, attraverso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la formazione e pubblicazione di elenchi di fornitori sociali presso le Camere di commercio e/o lo sviluppo di piattaforme mutualistiche in grado di favorire l’incontro fra l’economia sociale e le filiere industriali tradizionali nonché di favorire l’innovazione digitale.

116. Infine, altro strumento di collaborazione e partnership con le imprese tradizionali è costituito dal *welfare aziendale* di tipo culturale e sociale, come componente essenziale dei benefit per i dipendenti delle imprese, in quanto necessario alla qualità della vita e alla *life long learning*. La promozione del welfare aziendale costituisce altresì una proficua occasione di

⁴⁶ Si consideri sul tema la proposta contenuta per tutte le imprese nel d.d.l. annuale PMI [A.S. 1484].

collaborazione delle imprese con i soggetti dell'economia sociale che erogano servizi e prodotti culturali e sociali⁴⁷.

E. FORMARE LE COMPETENZE, INVESTIRE IN CONOSCENZA

E.1. INCLUDERE L'ECONOMIA SOCIALE NEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI

117. L'economia sociale è scarsamente presente nei percorsi formativi, ad ogni grado e livello. La carenza di programmi di formazione e di sviluppo delle competenze rappresenta un serio ostacolo al reclutamento di lavoratori, manager e amministratori educati alle caratteristiche specifiche di queste forme organizzative. E, più in generale, non permette di far percepire come la tradizionale dicotomia tra datore di lavoro e lavoratore sia spesso inadeguata a descrivere la natura distintiva del lavoro in un'organizzazione sociale. Il disallineamento delle competenze può comportare uno svantaggio che si traduce in maggiori difficoltà nel reclutamento e nel mantenimento di risorse umane (in quanto l'inserimento di personale poco formato induce fenomeni di turnover accelerato), e quindi un maggiore onere a carico delle organizzazioni alle quali spetta il compito di farsi carico di una formazione adeguata, nonché barriere alla collaborazione con le istituzioni che interagiscono con l'economia sociale, a partire dalle pubbliche amministrazioni. La carenza di formazione dedicata inoltre si ripercuote negativamente sulla creazione di nuove organizzazioni dell'economia sociale: per molti giovani il mancato incontro con le forme e i principi dell'economia nel proprio percorso formativo riduce l'ambito delle scelte possibili. Urge quindi individuare il modo per correggere questa situazione, trovando forme ed iniziative appropriate grazie a cui inserire nei percorsi formativi, sia generali sia professionalizzanti, dei contenuti aderenti alle specificità delle singole forme organizzative dell'economia sociale, tenendo conto delle diversità che contraddistinguono i rispettivi fabbisogni formativi.

118. In particolare, si ritiene necessario:

- includere moduli per un primo sviluppo di conoscenze, competenze e *soft skill* sui temi dell'economia sociale nei programmi formativi di tutti i livelli scolastici, sin dalla scuola primaria, con il ricorso a metodologie didattiche di tipo ludico, e fino ai cicli superiori, con approcci di natura anche sperimentali di introduzione all'imprenditorialità sociale;
- valutare l'istituzione di un indirizzo dedicato all'economia sociale presso gli Istituti tecnici superiori;
- favorire l'inserimento di esami in economia sociale nei percorsi curriculari tradizionali nonché la creazione di corsi di laurea e moduli di formazione post-laurea e di formazione permanente in economia sociale, tanto nell'ambito dell'offerta rivolta alla formazione

⁴⁷ A tale scopo potranno essere previste specifiche forme agevolative in coerenza con quanto disposto all'art. 51 del TUIR in tema di *welfare aziendale* al fine di favorire lo sviluppo, attraverso gli organismi dell'economia sociale, di programmi volti a favorire l'equilibrio tra l'impegno lavorativo e le esigenze della vita personale e familiare dei lavoratori in una logica di valorizzazione del c.d. *work-life balance*. In questo contesto potranno essere previsti strumenti idonei a valorizzare forme di solidarietà aziendale e a promuovere attività di volontariato nel contesto dell'economia sociale.

imprenditoriale e all'amministrazione aziendale, quanto nelle discipline utili a fornire un contributo di supporto allo sviluppo della materia (ad es. materie giuridiche, materie contabili);

- promuovere una “autonomia scientifica” dell'economia sociale nel nostro ordinamento universitario, mediante l'ideazione di un settore scientifico-disciplinare dedicato e la costituzione di dipartimenti presso le università;
- incentivare connessioni più strette tra offerta formativa e organizzazioni dell'economia sociale, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni stesse nella progettazione dei contenuti formativi, in attività condivise di *capacity building*, di formazione di competenze, di riqualificazione professionale, e con il ricorso diffuso allo strumento dei tirocini;
- sostenere un'attività di costante aggiornamento - in partenariato tra organizzazioni dell'economia sociale, centri di ricerca, università e altre agenzie formative - relativamente all'evoluzione del fabbisogno formativo, alla certificazione delle competenze relative al lavoro nell'ambito delle diverse forme organizzative dell'economia sociale nonché allo sviluppo di competenze manageriali per dirigenti e amministratori delle imprese dell'economia sociale (in collaborazione, sotto quest'ultimo ambito, con il Ministero delle imprese e del made in Italy).

E.2. FORMARE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

119. Una strategia per lo sviluppo dell'economia sociale non può fare a meno di una conoscenza diffusa delle motivazioni, delle forme, dei meccanismi con cui opera, e del valore aggiunto che essa genera. Conoscenza che non può essere limitata a chi è direttamente attivo nel settore bensì richiede di essere condivisa anche dagli interlocutori con cui gli enti collaborano. La formazione di una specifica competenza sui temi dell'economia sociale è richiesta in particolare alla pubblica amministrazione, nazionale e locale, con cui le organizzazioni sistematicamente interagiscono. Che si tratti di amministrazione condivisa o di procedure per acquisti e appalti, le caratteristiche delle organizzazioni dell'economia sociale e le specifiche modalità di interazione con esse vanno fatte oggetto di percorsi di apprendimento rivolti a tutti i soggetti coinvolti, al fine di una efficace attuazione delle strategie di sviluppo.

120. Le principali azioni da prevedere in questo ambito sono:

- prevedere specifiche iniziative conoscitive e percorsi formativi rivolti a funzionari e amministratori pubblici, tanto a livello nazionale quanto a livello locale, con oggetto l'economia sociale, le sue specificità, il quadro giuridico, le modalità operative in generale e in particolare nell'interazione con la pubblica amministrazione;
- promuovere percorsi formativi rivolti a favorire un approccio di amministrazione condivisa, e nello specifico una formazione teorica e pratica relativa alle modalità e agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione, inclusi adeguati strumenti di feedback e valutazione dei risultati;

- valorizzare l'economia sociale nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, con particolare riferimento ai programmi a finanziamento UE e nazionale, mediante la creazione e messa a disposizione delle amministrazioni nazionali e locali di specifiche e qualificate competenze;
- realizzare guide pratiche – corredate anche di casi di studio e best practice - per favorire la conoscenza degli strumenti giuridici e degli strumenti necessari alla collaborazione tra pubblica amministrazione e organizzazioni dell'economia sociale.

E.3. FAVORIRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

121. Occorre migliorare la consapevolezza generale, presso un pubblico ampio, relativamente all'economia sociale e ai suoi contributi positivi, anche al fine di favorire lo sviluppo di politiche di sostegno durature e ben articolate. I diversi attori – autorità pubbliche nazionali e locali, organizzazioni dell'economia sociale singole e loro rappresentanze di secondo livello,, portatori di interesse – sono chiamati a impegnarsi per diffondere e approfondire la conoscenza del ruolo e delle caratteristiche dell'economia sociale, mettendo in atto iniziative per incrementarne la visibilità, opportunamente fondate sui contributi derivanti dalla ricerca scientifica e dal patrimonio culturale che negli anni si è consolidato su questo tema.

122. Tra le azioni orientate a sensibilizzare un pubblico ampio sono da prevedere:

- campagne di comunicazione su larga scala, anche con il coinvolgimento dei canali di trasmissione radio-televisiva, finalizzate a sensibilizzare sui temi dell'economia sociale e ad incrementare la visibilità delle sue attività;
- iniziative per favorire la conoscenza delle pratiche migliori, anche tramite riconoscimenti e premi;
- istituzione di una giornata nazionale dell'economia sociale, come occasione di riflessione pubblica e presentazione, anche con iniziative territoriali, dei contributi dell'economia sociale allo sviluppo del Paese.

E.4. SOSTENERE L'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E PROMUOVERE LA CONOSCENZA STATISTICA

123. Al pari della formazione, anche nell'ambito della ricerca scientifica l'economia sociale è un tema non sufficientemente considerato da chi disegna le politiche per la ricerca e l'innovazione e presente solo di rado nei programmi e nelle misure che finanziano la produzione di nuova conoscenza. Il presidio accademico del tema è parziale e frammentato, e l'offerta di percorsi professionali di ricerca non è proporzionata alle dimensioni economiche e al numero di organizzazioni che compongono il sistema dell'economia sociale nazionale.

124. Analogamente, anche la conoscenza statistica risente di un approccio frammentato e incompleto, a fronte del quale la Raccomandazione del Consiglio europeo indica la necessità di stimolare la raccolta dati quantitativi e qualitativi: i) ampliando i sistemi di contabilità

nazionale per raccogliere dati supplementari e comparabili (conti satellite); ii) affinando le indagini per comprendere aspetti specifici dell'impatto dell'economia sociale (ad es sulla creazione di occupazione), iii) ampliando la gamma di fonti di informazione come registri, dati amministrativi, sondaggi e censimenti.

125. A questo proposito le azioni principali proposte dal Piano sono:

- introdurre in forma permanente l'economia sociale tra i temi dei programmi nazionali di ricerca e incoraggiare le amministrazioni nazionali, regionali e locali a sostenere progetti di ricerca, anche finalizzati ad una migliore comprensione dell'apporto dell'economia sociale alle politiche pubbliche;
- incoraggiare la collaborazione pubblico-privato per il cofinanziamento di dottorati e posizioni di ricerca dedicate all'economia sociale presso istituzioni accademiche e centri di ricerca;
- estendere ai soggetti dell'economia sociale le agevolazioni fiscali e contributive previste per le imprese che commissionano progetti di ricerca e innovazione, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione con centri di ricerca o università;
- istituire, nell'ambito dell'attività statistica ISTAT sulla contabilità nazionale, delle elaborazioni più approfondite sui dati di sistema e un conto satellite dedicato all'economia sociale, costruito secondo le metodologie internazionali più consolidate, ma calibrato sulla definizione di economia sociale adottata dalla Commissione Europea;
- favorire l'interscambio tra le diverse fonti di informazione – come censimenti, registri, dati amministrativi, sondaggi – tramite un gruppo di lavoro permanente costituito presso il Ministero competente, al fine di mantenere costantemente aggiornata la conoscenza della rilevanza quantitativa dell'economia sociale e del suo impatto;
- promuovere, secondo un approccio *open data*, l'accesso per scopi di ricerca ai dati in possesso della pubblica amministrazione, facilitando la consultazione di registri e *databases*.

E.5. FAVORIRE LA MISURAZIONE DI IMPATTO SOCIALE

126. Uno strumento importante per la valorizzazione del ruolo dei soggetti dell'economia sociale è costituito dalla misurabilità degli effetti stabili generati dalla loro azione sulle comunità di riferimento in cui essi operano. In tale prospettiva sono state approvate con decreto 23 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposite linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore. Nella prospettiva dell'economia sociale i processi di misurazione della sostenibilità e dell'impatto non hanno soltanto lo scopo di consentire la valutazione delle politiche pubbliche o dell'efficacia degli interventi finanziari, ma hanno importanza in primo luogo in quanto consentono alle organizzazioni stesse di comprendere e comunicare l'impatto che esse producono, rendendo disponibili elementi e informazioni utili ad analizzare i propri obiettivi, a stabilire parametri su cui misurarsi, a porsi obiettivi di miglioramento delle pratiche operative, e a dare conto dei risultati raggiunti alla propria comunità di riferimento e ai diversi

soggetti interessati. Le metriche di misurazione dell'impatto non possono, dunque, che prendere le mosse da queste esigenze. L'eccessiva frammentazione delle metodologie e degli strumenti oggi disponibili può però rivelarsi un problema. Pertanto, il Piano d'azione intende incoraggiare l'individuazione delle modalità migliori, da un lato, per favorire il bilanciamento degli interessi che motivano il processo di valutazione, e dall'altro per favorire una semplificazione in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza rispetto ai singoli modelli organizzativi, individuando laddove possibile dei metodi e indicatori standard.

127. A tale scopo il Piano propone di:

- creare *framework* condivisi, standard minimi di misurazione e rendicontazione dell'impatto, attraverso la collaborazione tra autorità pubbliche, organizzazioni dell'economia sociale, centri accademici e di ricerca specializzati sul tema;
- supportare i soggetti dell'economia sociale a sviluppare indicatori e strumenti di misurazione d'impatto che forniscano evidenza della sostenibilità della attività ai propri beneficiari, agli acquirenti di servizi e agli investitori, anche sostenendo reti e promuovendo la diffusione di buone pratiche;
- incentivare, anche con budget e figure professionali dedicate, le attività di misurazione e valutazione di impatto sociale da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, a partire da metodi e standard condivisi;
- definire indicatori di performance per valutare l'efficacia delle politiche pubbliche e degli interventi realizzati, assicurandosi che siano allineati agli obiettivi del piano d'azione per l'economia sociale;
- rendere disponibili su piattaforma pubblica e liberamente accessibile i dati sull'impatto resi disponibili da enti pubblici, organizzazioni dell'economia sociale, istituzioni finanziarie, enti di ricerca, e altri soggetti interessati, al fine di sviluppare una infrastruttura di conoscenza affidabile, trasparente e comparabile;
- con riferimento alla disciplina e agli standard di elaborazione della cd *rendicontazione di sostenibilità*, riconoscere ai soggetti dell'economia sociale uno *status* peculiare anche in considerazione della *mission sociale*, dell'assenza di intenti di speculazione privata e della struttura necessariamente democratica e/o partecipativa.

F. UN PIANO DA ATTUARE IN COLLABORAZIONE

F.1. RESPONSABILITÀ DIVERSE, OBIETTIVI COMUNI: AGIRE COME SISTEMA

128. Come già argomentato in premessa, un Piano di azione nazionale è il risultato di una serie di attività ed impegni assunti da diversi attori che, con responsabilità diverse ma in forma coordinata, manifestano l'intenzione di concorrere allo sviluppo dell'economia sociale in Italia, contribuendo con idee, progetti, competenze, e risorse. Il Piano d'azione è quindi un documento che mette in relazione tanto politiche e interventi pubblici - a livello nazionale, regionale e locale - quanto azioni e iniziative intraprese dai soggetti privati e, in prima battuta, dalle stesse organizzazioni dell'economia sociale. Nel Piano prende forma concreta la volontà

di agire come un sistema di economia sociale, superando la frammentazione che indebolisce l'efficacia e la visibilità dei singoli soggetti organizzati. Il contributo del Piano non si limita al compito, pur cruciale, di superare la frammentazione normativa e le asimmetrie di trattamento rispetto all'impresa *for profit*, ma si propone di affermare e riconoscere formalmente il ruolo strategico dell'economia sociale. I vantaggi che derivano dall'adozione e dall'attuazione di un piano organico e strutturato sono molteplici e si estendono sul piano economico, sociale, territoriale e occupazionale.

129. A questo fine, un aspetto essenziale del Piano consiste nel favorire quanto più possibile le pratiche collaborative tra le diverse componenti dell'economia sociale, e tra queste e le istituzioni pubbliche e le altre realtà economiche e sociali che operano in Italia. L'attuazione del Piano, in questo senso, non è responsabilità esclusiva di una parte, ma richiede il concorso di tutti i partecipanti che, a titolo diverso, dal Piano sono coinvolti e ne costituiscono parte attiva. A questo fine, l'adozione del Piano d'azione è un atto che coinvolge il Ministero dell'economia e delle finanze, con la delega all'economia sociale della sottosegretaria Lucia Albano, i Ministeri e le istituzioni competenti, i partecipanti al tavolo tecnico istituito presso lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze e ogni altra organizzazione che intenda contribuire con il proprio impegno alla sua realizzazione.

130. A tale proposito, sarà fondamentale promuovere la realizzazione di piani d'azione territoriali per l'economia sociale perché è sui territori che possono prendere corpo le diverse forme di progettazione in condivisione e partenariato tra settore pubblico e settore privato, tra enti dell'economia sociale e imprese *for profit*. A questo scopo, è importante strutturare su tutto il territorio nazionale le iniziative pilota già in corso in alcune Camere di Commercio attraverso l'implementazione di osservatori territoriali che favoriscano il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori locali nell'attuazione di strategie di promozione dell'economia sociale, favorendo al contempo un coordinamento delle diverse iniziative e un loro sviluppo uniforme all'interno del Paese.

F.2. GLI IMPEGNI DELLE PARTI

131. Ciascuna delle azioni sopra indicate richiede pertanto il coinvolgimento di una pluralità di attori. Non si tratta soltanto di sommare contributi o di delegare compiti a diversi soggetti, ma di costruire un vero e proprio ecosistema cooperante, nel quale le competenze e le responsabilità siano distribuite e interconnesse. Per ogni singolo tema gli impegni delle parti possono naturalmente variare: pubbliche amministrazioni, enti locali, enti del Terzo Settore, cooperative e mutue, fondazioni e imprese sociali, istituzioni universitarie e formative, centri di ricerca possono avere ruoli distinti. Tuttavia, ciò che conta è superare un approccio settoriale e compartmentato ("a canne d'organo"), che troppo spesso ha limitato l'efficacia degli interventi e disperso energie.

132. L'obiettivo non è solo quello di individuare chi fa cosa, ma creare spazi di interazione tra interessi, saperi e livelli istituzionali diversi, dove il confronto non sia solo consultivo ma effettivamente generativo di soluzioni. In questo senso, la finalità strategica del Piano non è esclusivamente l'attuazione di singole misure, ma anche e soprattutto quella di:

- individuare strumenti, sedi e metodologie di coordinamento funzionali;

- sperimentare modelli di governance multi-attore in contesti reali, con attenzione agli impatti e alla sostenibilità delle soluzioni;
- consolidare nel tempo prassi efficaci, replicabili e adattabili, che valorizzino il contributo e l'impegno di ogni componente.

133. Serve, dunque, una regia leggera ma presente, capace di favorire sinergie tra i diversi attori e i diversi livelli, da quello nazionale a quello territoriale. Una regia che assuma la co-progettazione e il partenariato come strumenti ordinari e non eccezionali, e che misuri il successo non solo in termini di output amministrativi, ma in capacità trasformativa dei territori e delle comunità coinvolte.

F.3. DURATA, GOVERNANCE E MONITORAGGIO

134. Il piano ha durata decennale dal momento della sua approvazione e prevede una revisione di medio termine dopo i primi cinque anni.

135. Della sua attuazione, per quanto di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, è responsabile l'apposita struttura amministrativa istituita a tale scopo (cfr. punto 34.), coadiuvata dall'organismo che darà seguito al lavoro del tavolo tecnico (cfr. punto 35.) di cui composizione, mandato e modalità operative verranno definite con decreto ministeriale entro 60 giorni dall'approvazione del Piano stesso.

136. Tanto il monitoraggio previsto dalla Raccomandazione del Consiglio europeo nel 2027 e nel 2032, quanto la revisione di medio termine, si baseranno su: i) la raccolta e analisi sistematica di dati statistici e indicatori specifici sia quantitativi sia qualitativi (al fine di evidenziare contributi quali, ad esempio, l'inclusione sociale, la coesione del territorio e la creazione di occupazione); ii) la valutazione delle politiche e delle misure di sostegno, attraverso report e analisi comparate effettuate da organismi indipendenti; iii) un meccanismo di reporting e condivisione delle good practices. Questo approccio – che andrà sostenuto con risorse e mandato adeguati - mira a garantire un'osservazione costante e comparativa dello sviluppo dell'economia sociale, utile per orientare le future strategie.